



Documento Unico di Programmazione

D.U.P. 2020 - 2022

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Presentazione

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la Relazione Previsionale e Programmatica.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.



COMUNE DI RHO

Documento Unico di Programmazione

D.U.P. 2020 - 2022

INDICE

INDICE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione strategica:

Analisi strategica delle condizioni esterne all'ente:

1. Obiettivi Nazionali e Regionali: pag. 7;
 - Scenario economico nazionale: pag. 7;
 - Prime analisi degli effetti del COVID-19 sull'Attività Economica: pag. 12;
 - Gli obiettivi del Governo nel 2019: pag. 14;
 - Gli obiettivi del Governo nel 2020: pag. 19;
 - Legge di Bilancio 2018 - Nota di lettura sulle norme di interesse degli Enti Locali; pag. 21;
 - Il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2020: pag. 49;
 - Fondo di Solidarietà Comunale 2020: pag. 54;
 - Norme di rilievo per gli Enti Locali, approvate nella primavera 2020, per far fronte alla pandemia di Covid-19: pag. 56;
 - Nota di Lettura sulle principali norme di interesse degli Enti Locali Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19": pag. 57;
 - Prima Nota sulle misure per i Comuni contenute nel D.L. Rilancio (D.L. 34/2020): pag. 66;
 - Quadro di riferimento regionale: pag. 71;
2. Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di SPL: pag. 82;
 - L'economia della Lombardia (Novembre 2019): pag. 83;
 - Comune di Rho: economia, infrastrutture e trasporti: pag. 83;
 - L'andamento demografico comunale: pag. 86;
 - Caratteristiche generali del territorio: pag. 89;
 - Economia insediata: pag. 90;
3. Parametri economici: pag. 93;
 - indicatori finanziari: pag. 93;
 - indici di pre-dissesto: pag. 100;
 - tabella dei parametri obiettivo per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario: pag. 102;
 - criteri di virtuosità: pag. 103;
 - rispetto del patto di stabilità: pag. 105;

Analisi strategica delle condizioni interne all'ente: pag. 106;

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali: pag. 106;
 - macrostruttura e microrganizzazione del Comune di Rho - I principali Uffici del Comune: pag. 106;
2. disponibilità e gestione delle risorse umane: pag. 114;
3. indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società partecipate: pag. 118;
4. accordi di programma ed altri strumenti di programmazione negoziata: pag. 134;
5. indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impieghi: pag. 134;
 - a) investimenti e realizzazione di opere pubbliche: pag. 134;
 - b) programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi: pag. 134;
 - c) tributi e tariffe dei servizi pubblici: pag. 147;
 - d) spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali: pag. 234;

- e) risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni: pag. 254;
 - f) gestione del patrimonio: pag. 269;
 - g) reperimento e impiego di risorse straordinarie - parte corrente: pag. 273;
 - h) indebitamento: pag. 273;
 - i) equilibri correnti, generali e di cassa: pag. 275;
6. Vincoli di Finanza Pubblica (ex Patto di Stabilità Interno): pag. 276;

Individuazione degli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato: pag. 282;

- Obiettivi Strategici: pag. 283;
- Mappa Strategica: pag. 285;

Modalità di rendicontazione di fine mandato del proprio operato da parte dell'Amministrazione comunale: pag. 308;

Sezione Operativa:

Premessa: pag. 311;

Parte 1: pag. 313;

- Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica: pag. 313;
- Valutazione generale sui mezzi finanziari: pag. 318;
 - Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi: pag. 318;
 - Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per finanziamento investimenti: pag. 330;
 - Quadro generale degli impieghi per missioni: pag. 331;
- Parte spesa: redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate, delle risorse umane e strumentali ad esse destinate e degli obiettivi annuali: pag. 332;
 - Obiettivi Operativi per Area di Responsabilità: pag. 332;
 - Obiettivi Operativi per Missioni/Programmi di Bilancio: pag. 352;
 - Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti: pag. 390;
 - Impegni Pluriennali Esercizio 2021: pag. 391;
 - Impegni Pluriennali Esercizio 2022: pag. 424;
 - Valutazione sulla situazione economico - finanziaria degli organismi gestionali esterni: pag. 444;

Parte 2: pag. 449;

- Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020 - 2022 ed Elenco annuale 2020: pag. 450
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020: pag. 472;
- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020 - 2022: pag. 494;
- Programmazione triennale del personale 2019 - 2021: pag. 516;
- Programmazione triennale del personale - Aggiornamento 2020 - 2022: pag. 544;
- Piano degli incarichi e contenimento della spesa: pag. 546;
- inammissibilità e improcedibilità: pag. 551.



Documento Unico di Programmazione

D.U.P. 2020 - 2022

Analisi strategica delle condizioni esterne ed interne all'Ente:

Analisi strategica delle condizioni esterne all'ente

1. Obiettivi Nazionali e Regionali:

- **Scenario economico nazionale**

(Fonte: Banca d'Italia - Bollettino Ufficiale n. 2/2020 pubblicato nell'aprile 2020)

Gli effetti della pandemia hanno colpito l'economia globale

Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di Covid-19 si sono riflessi sull'attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie; nell'anno la riduzione del commercio internazionale sarà molto forte. Il peggioramento delle prospettive di crescita si è tradotto in una decisa caduta degli indici di borsa e in un brusco innalzamento della volatilità e dell'avversione al rischio. In tutti i principali paesi le autorità monetarie e fiscali hanno posto in essere forti misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese, del credito all'economia e della liquidità sui mercati.

Nell'area dell'euro sono state adottate misure monetarie straordinarie

Dopo un avvio inizialmente più rapido in Italia, l'epidemia si è diffusa in tutti i paesi dell'area dell'euro. In linea con la caduta dell'attività e della domanda aggregata e con il timore di conseguenze permanenti sull'economia, le attese di inflazione si sono ridotte in modo marcato su tutti gli orizzonti. Il Consiglio direttivo della BCE ha allentato con decisione le condizioni monetarie, adottando un ampio pacchetto di misure tra cui operazioni di rifinanziamento più espansive per sostenere la liquidità delle imprese e un nuovo programma di acquisto di titoli per l'emergenza pandemica, volto a contrastare l'aumento dei differenziali di rendimento. Il Consiglio si è inoltre dichiarato pronto a ricorrere ancora a tutti i suoi strumenti e a fare tutto ciò che è necessario per sostenere l'economia.

In Italia l'impatto della pandemia è stato marcato nel primo trimestre...

Nel nostro paese la diffusione dell'epidemia dalla fine di febbraio e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull'attività economica nel primo trimestre. Sulla base delle informazioni disponibili, la produzione industriale sarebbe scesa del 15 per cento in marzo e di circa il 6 nella media del primo trimestre; nei primi tre mesi del 2020 il PIL avrebbe registrato una caduta oggi valutabile attorno ai cinque punti percentuali. A tale flessione avrebbero contribuito in misura rilevante alcuni comparti dei servizi. Il protrarsi delle misure di contenimento dell'epidemia comporterà verosimilmente una contrazione del prodotto anche nel secondo trimestre, che dovrebbe essere seguita da un recupero nella seconda parte dell'anno. I giudizi delle imprese sugli ordini esteri sono peggiorati in marzo. La diffusione del contagio si sta traducendo in un arresto dei flussi turistici internazionali, che contribuiscono per quasi un terzo all'elevato avanzo di parte corrente dell'Italia.

...con riflessi sull'occupazione attenuati dalla Cassa integrazione guadagni

L'epidemia sta avendo forti ricadute sull'occupazione in tutti i paesi. In Italia il ricorso alla Cassa integrazione guadagni dovrebbe avere attenuato nel mese di marzo l'impatto dell'emergenza sanitaria sul numero di occupati. Nel secondo trimestre l'occupazione potrebbe però contrarsi in misura più marcata, risentendo del mancato rinnovo di una parte dei contratti a termine in scadenza.

Si sono indebolite le aspettative di inflazione

Gli indicatori disponibili mostrano un indebolimento delle aspettative di inflazione delle imprese italiane, segnalando il timore che l'emergenza sanitaria si traduca soprattutto in una riduzione della domanda aggregata.

Le banche centrali hanno contrastato le tensioni sui mercati finanziari

In Italia, come in altri paesi europei, i corsi azionari sono caduti e il differenziale di rendimento dei titoli di Stato rispetto a quelli tedeschi si è ampliato sensibilmente, in una situazione di forte aumento dell'avversione al rischio e deterioramento della liquidità dei mercati; le tensioni si sono attenuate a seguito delle decisioni del Consiglio direttivo della BCE e della consistente nostra presenza sul mercato dei titoli di Stato.

Le operazioni della BCE riducono il costo della raccolta bancaria

Sui mercati finanziari si è registrato un rapido aumento dei rendimenti delle obbligazioni e dei premi sui CDS relativi alle banche. All'obiettivo di contenere il costo della raccolta e favorire l'espansione della liquidità degli intermediari sono tuttavia rivolte le nuove operazioni di rifinanziamento decise dalla BCE. Le banche italiane si trovano ad affrontare il deterioramento dell'economia partendo da condizioni patrimoniali e di liquidità più robuste che in passato e disponendo di una migliore qualità dell'attivo.

Sono stati adottati ampi provvedimenti di sostegno all'economia

Nelle scorse settimane il Governo ha varato significative misure espansive a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui finanziamenti bancari in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese. Ulteriori disposizioni sono previste nelle prossime settimane.

Le istituzioni europee hanno predisposto misure significative

La Commissione europea ha attivato la clausola generale di salvaguardia prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente deviazioni temporanee dall'obiettivo di bilancio di medio termine o dal percorso di avvicinamento a quest'ultimo. Le istituzioni europee hanno inoltre predisposto un consistente ampliamento degli strumenti disponibili per fare fronte agli effetti della pandemia.

La rapidità del recupero dipenderà dall'efficacia delle politiche economiche

Tutti gli attuali scenari sull'andamento del PIL italiano incorporano un'evoluzione fortemente negativa nella prima metà dell'anno, seguita da un recupero nella seconda metà e da un'accentuata ripresa dell'attività nel 2021; il ventaglio delle valutazioni degli analisti è tuttavia molto ampio. La rapidità del recupero dell'economia dipende, oltre che dall'evoluzione della pandemia in Italia e all'estero, dagli sviluppi del commercio internazionale e dei mercati finanziari, dagli effetti sull'attività di alcuni settori dei servizi, dalle conseguenze su fiducia e redditi dei consumatori. Saranno cruciali tempestività ed efficacia delle misure di politica economica in corso di introduzione in Italia e in Europa.

Previsioni per l'economia italiana (marzo 2020)

(Fonte ISTAT - Nota mensile sull'andamento dell'Economia italiana - marzo 2020)

Lo scenario internazionale è dominato dall'emergenza sanitaria. Le necessarie misure di contenimento del COVID-19 stanno causando uno shock generalizzato, senza precedenti storici, che coinvolge sia l'offerta sia la domanda.

La rapida evoluzione della pandemia rende difficile rilevare l'intensità degli effetti sull'economia reale con gli indicatori congiunturali la cui diffusione avviene con un ritardo fisiologico rispetto al mese di riferimento.

Le prime indicazioni disponibili sull'impatto economico in Italia provengono dal clima di fiducia di famiglie e imprese, che a marzo ha segnato una forte e diffusa flessione, e dai dati riferiti a febbraio sul commercio estero extra Ue e le vendite al dettaglio.

Il commercio extra Ue è stato fortemente influenzato dal calo delle esportazioni verso la Cina, mentre le vendite al dettaglio hanno mostrato un deciso aumento trainato dagli acquisti di beni alimentari.

L'inflazione si è approssimata allo zero per i ribassi delle quotazioni dei beni energetici collegati al crollo di quelle del petrolio. La crescita dei prezzi al consumo nell'area euro si è confermata più elevata di quella italiana, ma anch'essa in decisa attenuazione.

La nota mensile di marzo contiene il primo approfondimento dedicato all'analisi dell'impatto economico del COVID-19. Ulteriori aggiornamenti e approfondimenti, sia in termini di lettura dei dati congiunturali sia di simulazioni di impatti e scenari, verranno presentati nelle prossime edizioni.

IL QUADRO INTERNAZIONALE

Lo scenario internazionale delle ultime settimane è stato caratterizzato esclusivamente dagli effetti dell'epidemia di COVID-19 che a partire da gennaio si è rapidamente diffusa in tutto il mondo. Le necessarie misure di contenimento del virus adottate con tempistiche eterogenee tra i paesi stanno causando uno shock di natura reale che investe contemporaneamente l'offerta (chiusura di attività e interruzione delle catene del valore) e la domanda (crollo dei consumi, riduzione dei redditi) e la cui rapidità e intensità non ha precedenti storici. Questo contesto ha determinato significative revisioni al ribasso delle previsioni del Pil mondiale che è atteso registrare nel 2020, senza eccezioni, una flessione. I mercati finanziari hanno reagito con un forte calo delle quotazioni degli asset e un deciso aumento della volatilità. Le prospettive per il commercio mondiale, già in calo a gennaio, sono peggiorate drasticamente come indicato dalla caduta del PMI globale sui nuovi ordini all'export di febbraio e marzo. Per contrastare gli effetti del lockdown sull'economia, le banche centrali sono intervenute ripetutamente con misure straordinarie a sostegno della domanda e immettendo liquidità nel sistema economico.

Contestualmente, molti Governi hanno annunciato provvedimenti fiscali espansivi mirati al supporto dei redditi dei cittadini e delle attività produttive. In particolare, negli Stati Uniti è stato approvato un pacchetto di misure di stimolo da 2.200 miliardi di dollari. Nell'area euro, lo stimolo fiscale sta avvenendo principalmente a livello nazionale e la Bce offre copertura monetaria allo sforzo fiscale degli Stati membri con programmi di acquisto dei titoli pubblici. La Commissione europea, negli ultimi giorni, ha proposto l'attivazione di un fondo contro la disoccupazione (Support to mitigate unemployment risks in emergency) che dovrebbe finanziare gli schemi di protezione dei posti di lavoro. Sul fronte dei dati macroeconomici, che rilevano ancora solo in parte gli effetti della pandemia, in Cina, nel primo bimestre dell'anno, si è registrato un calo congiunturale del 13,5% della produzione industriale e del 20,5% delle vendite al dettaglio. Le prospettive economiche però (la diffusione del contagio nel paese si sta riducendo e le misure di contenimento sono state allentate) sono in miglioramento. Dopo una caduta verticale a febbraio, i PMI Markit dei servizi e del manifatturiero cinese di marzo sono inaspettatamente rimbalzati sopra la soglia di espansione (rispettivamente 52 da 35,7 e 52,3 da 29,6).

Negli Stati Uniti, il mercato del lavoro ha reagito immediatamente alla diffusione della pandemia. L'employment report di marzo ha registrato un rialzo del tasso di disoccupazione a 4,4% da 3,5% di febbraio, segnando la variazione mensile più ampia dal 1975. I nuovi sussidi di disoccupazione, nella settimana conclusa il 28 marzo, sono saliti esponenzialmente a livelli record (6,648 milioni). Nell'area dell'euro, gli indici qualitativi di marzo, i primi a cogliere almeno parzialmente l'impatto economico delle misure di contenimento dell'epidemia, hanno registrato un forte calo. L'€-coin, influenzato dagli effetti del crollo dei corsi azionari e del clima di fiducia di consumatori e imprese, ha segnato un deciso peggioramento. Nello stesso mese, l'Economic sentiment indicator (ESI, Figura 2) elaborato dalla Commissione europea, per cui buona parte della raccolta dati per molti Stati membri è antecedente alla messa in atto delle misure di contenimento più restrittive, ha registrato un crollo di 8,9 punti diffuso a consumatori e imprese. Il calo è stato particolarmente forte per i servizi e il commercio al dettaglio. A livello nazionale, l'indice ha registrato le diminuzioni più significative in Italia (-17,6) e Germania (-9,8), scendendo in misura minore in Francia (-4,9) e Spagna (-3,4).

Nelle ultime settimane, il cambio dollaro-euro ha mostrato un'elevata volatilità, reagendo alle notizie sulla progressiva diffusione del COVID-19 e ai conseguenti interventi espansivi da parte della Federal Reserve e della Bce. L'estrema incertezza e volatilità nei mercati finanziari ha determinato segnali giornalieri discordanti con fasi di apprezzamento del dollaro ma in media, a

marzo, il cambio si è attestato su valori simili a quelli di febbraio (1,11 dollari per euro da 1,09). Nello stesso mese, le misure di contenimento dell'epidemia hanno determinato una forte contrazione della domanda di petrolio con effetti negativi sulle quotazioni. Inoltre, le pressioni al ribasso sono state accentuate dalla rottura degli accordi OPEC (innescati dall'uscita della Russia dall'OPEC+) che di fatto elimina i vincoli dal lato dell'offerta. Nella media mensile, le quotazioni del Brent sono scese da 63,8 dollari a barile di gennaio a 55,7 e 32,7 rispettivamente a febbraio e marzo, toccando a fine mese i 20 dollari a barile valore minimo degli ultimi 18 anni.

LA CONGIUNTURA ITALIANA

Imprese

I principali dati disponibili per le imprese, riferiti a periodi precedenti la diffusione del COVID-19, mostravano segnali di debolezza dell'attività economica che tuttavia non avevano impedito, nel quarto trimestre del 2019, un lieve aumento della quota dei profitti delle società non finanziarie (41,8%, +0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente) mentre il tasso di investimento aveva mostrato un lieve arretramento (21,5%, -0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente).

A gennaio la produzione industriale aveva registrato un rimbalzo congiunturale (+3,7%) ma la media del trimestre novembre-gennaio aveva segnato una diminuzione (-0,9%) rispetto ai tre mesi precedenti.

Una prima lettura degli effetti del progressivo rallentamento dei flussi commerciali internazionali e della chiusura di alcuni settori produttivi è possibile attraverso i dati sul commercio estero con i paesi extra Ue riferiti a febbraio e a quelli riferiti alla fiducia delle imprese di marzo.

Il commercio dell'Italia con i paesi extra Ue (incluso il Regno Unito) ha mostrato un aumento tendenziale delle esportazioni (+6,4% la variazione tendenziale, -0,6% la variazione congiunturale) e un calo delle importazioni (rispettivamente -3,6 e -6,1%). La dinamica delle vendite è stata determinata prevalentemente da un aumento delle esportazioni verso gli Stati Uniti, la Svizzera e il Giappone mentre si è registrata una marcata riduzione delle vendite dirette verso la Cina connessa alle fasi iniziali della diffusione dell'emergenza sanitaria (-21,6% la variazione rispetto a febbraio 2019). La riduzione delle esportazioni verso la Cina ha riguardato un numero esteso di prodotti, sia beni di consumo sia intermedi e strumentali. Nello stesso mese, le importazioni di beni cinesi, che rappresentano circa il 7,5% del totale dei nostri acquisti dall'estero, hanno continuato ad aumentare (+2,5% la variazione annua dei primi due mesi del 2020).

Rispetto ai saldi commerciali è opportuno ricordare che a febbraio si sono registrati valori positivi per gli Stati Uniti (3,1 miliardi), Svizzera e Regno Unito (1,2 miliardi in entrambi i paesi).

A marzo, il clima di fiducia delle imprese ha segnato una forte flessione generalizzata a tutti i settori con intensità maggiori nel settore dei servizi e, in particolare, nei servizi turistici e nel trasporto e magazzinaggio. Nella manifatturiera le attese sugli ordini e la produzione hanno registrato un drastico ridimensionamento mentre le imprese delle costruzioni hanno espresso un calo di fiducia decisamente più contenuto.

Famiglie e mercato del lavoro

A marzo anche la fiducia dei consumatori ha segnato un deciso peggioramento soprattutto rispetto ai giudizi sul clima economico e futuro e sulle attese di disoccupazione. Se a febbraio i dati sul mercato del lavoro hanno confermato la sostanziale stazionarietà dell'occupazione registrata negli ultimi mesi, le vendite al dettaglio hanno invece segnato un deciso miglioramento, verosimilmente connesso ai comportamenti di spesa delle famiglie in presenza della prima fase dell'epidemia di COVID-19.

Queste dinamiche si sviluppano in un contesto che vede, nel quarto trimestre del 2019, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici diminuire congiunturalmente in termini nominali (-0,2%), flessione amplificata dall'aumento dei prezzi, che ha determinato una più accentuata riduzione del potere di acquisto (-0,4%). La contemporanea stazionarietà dei consumi ha comportato una lieve riduzione della propensione al risparmio (8,2%, -0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente).

Nei primi mesi dell'anno, il commercio al dettaglio ha mostrato una ripresa. In particolare, a febbraio le vendite hanno segnato un deciso miglioramento (+0,9% la variazione congiunturale in volume) trainato dagli acquisti di beni alimentari (+1,2%). Gli acquisti hanno privilegiato la grande distribuzione (+8,4% la variazione tendenziale in valore) rispetto alle imprese operanti su piccole superfici (+3,3%).

I dati sull'occupazione di febbraio hanno evidenziato il proseguimento della fase di debolezza che aveva caratterizzato i mesi precedenti: il tasso di occupazione è rimasto stabile rispetto al mese precedente (58,9%) mentre è diminuito marginalmente il tasso di disoccupazione (9,7%, -0,1 punti percentuali) in presenza di un aumento degli inattivi. A marzo i giudizi espressi dalle imprese sulle attese dell'occupazione per i prossimi mesi hanno mostrato, come atteso, un deciso peggioramento che ha coinvolto tutti i settori ad eccezione delle costruzioni.

Prezzi

A marzo, la dinamica dei prezzi al consumo ha registrato un ulteriore rallentamento dopo quello di febbraio, attestandosi su un valore prossimo allo zero. In base alle stime preliminari, che tengono conto nella loro elaborazione dell'impatto sulla produzione delle statistiche dell'emergenza sanitaria per la pandemia di COVID-19, il tasso di crescita annuo dei prezzi al consumo per l'intera collettività è sceso allo 0,1% (0,3% a febbraio). La decelerazione è stata guidata dall'ampliamento dei ribassi per i prezzi energetici che hanno riflesso il crollo delle quotazioni internazionali del petrolio. Ad attenuare la dinamica annua complessiva si è aggiunta la frenata tendenziale dei prezzi dei servizi, componente particolarmente colpita dagli impatti economici della diffusione di COVID-19 (+0,6% da +1,0% a febbraio). Diffusi sono stati, viceversa, i rincari tra i beni alimentari, con un tasso annuo risalito al +1,2%, come nel marzo 2019. Per i beni industriali non energetici la dinamica si è confermata per il terzo mese consecutivo appena positiva (+0,1% come a febbraio).

Nell'area dell'euro, l'intensità della caduta dei prezzi energetici ha determinato un rallentamento dell'inflazione complessiva (+0,7%, mezzo punto in meno rispetto a febbraio) più accentuato rispetto al nostro. Il differenziale inflazionistico dell'Italia rispetto ai partner della zona euro è rimasto negativo, ma si è pressoché dimezzato: -0,6 punti percentuali contro un punto in meno nel bimestre gennaio-febbraio. Di entità quasi analoga il divario relativo alla core inflation, anch'esso in leggera riduzione (-0,5 p.p. da -0,7 negli ultimi quattro mesi) essenzialmente per una minore divergenza tra le dinamiche dei prezzi dei beni industriali non energetici.

Nelle fasi precedenti la distribuzione finale, i dati riferiti all'inizio dell'anno non riflettono ancora gli effetti del diffondersi del COVID-19. In particolare, la dinamica tendenziale dei prezzi all'importazione, nel loro complesso negativa anche a gennaio (-0,3%), ha supportato la fase deflativa. Inoltre, per i beni di consumo non alimentari la caduta annua si è ulteriormente approfondita (-0,8% dal -0,2% di dicembre). Per questo ultimo raggruppamento, diversa la tendenza emersa nella fase della produzione. A febbraio, dopo tre mesi di moderato rallentamento, la crescita annua dei prezzi dei beni venduti sul mercato interno ha segnalato una ripresa (+1,2% da +1,0% a gennaio).

Le aspettative degli operatori economici circa l'evoluzione dei prezzi hanno cominciato a riflettere gli effetti del dilagare dell'emergenza sanitaria e delle misure economiche varate per contrastarla. Rispetto all'inizio dell'anno si è confermata, ampliandosi, la divergenza di orientamento tra imprese e consumatori. Le attese per il breve termine degli imprenditori che producono beni di consumo, condizionate dagli sviluppi attuali del quadro economico e dalle incerte prospettive, hanno denunciato una forte moderazione dei listini. La prevalenza delle intenzioni di ribassi rispetto ai rincari è tornata ai livelli di fine 2014-inizio 2015, un periodo contraddistinto da tendenze deflative diffuse a livello internazionale. Il saldo negativo (tra aumenti e riduzioni dei listini) è al momento ancora superiore ai minimi storici toccati a metà 2009 e a fine 2012, in occasione delle ultime due crisi economiche. I consumatori hanno invece manifestato indicazioni di una maggiore inflazione per i prossimi dodici mesi, con quasi un quarto di essi che si aspettano incrementi più sostenuti dei prezzi al consumo.

PRIME ANALISI DEGLI EFFETTI DEL COVID-19 SULL'ATTIVITÀ ECONOMICA1.

1. Introduzione

In questo approfondimento si propongono analisi e simulazioni dell'impatto del COVID-19 sull'economia italiana, estendendo quanto reso già disponibile nella Memoria scritta dell'Istituto del 26 marzo. Ulteriori aggiornamenti e approfondimenti verranno presentati nelle prossime edizioni della nota mensile, proponendo un costante monitoraggio e un'interpretazione delle dinamiche economiche nel corso della crisi, in termini sia di lettura dei dati congiunturali sia di simulazioni di impatti e scenari.

Le analisi qui presentate esaminano i dati congiunturali più recenti, sia quelli sulla fiducia di imprese e famiglie di marzo sia ulteriori informazioni desumibili dai cosiddetti big-data. Inoltre, si forniscono valutazioni quantitative di scenari simulati sulla base delle Tavole Input-Output dell'economia italiana.

L'approfondimento dei comportamenti e delle dinamiche economiche avviene in una fase che vede sospese le attività di 2,2 milioni di imprese (il 49% del totale, il 65% nel caso delle imprese esportatrici), con un'occupazione di 7,4 milioni di addetti (44,3%) di cui 4,9 milioni di dipendenti (il 42,1%). Il lockdown delle attività produttive ha quindi amplificato le preoccupazioni e i disagi derivanti dall'emergenza sanitaria, generando un crollo della fiducia di consumatori e imprese.

Il confronto in serie storica di questi ultimi dati, con l'osservazione della variazione delle distribuzioni delle risposte a tutti i quesiti rilevanti dell'indagine, segnala come i valori a marzo rappresentino i livelli più bassi rispetto al periodo considerato e alle precedenti crisi economiche.

L'utilizzo dei big-data si dimostra utile in quanto fornisce informazioni a più alta frequenza sull'evoluzione della percezione della crisi. I dati riferiti al Social mood on economy index (un indicatore sperimentale diffuso periodicamente dall'Istat che fornisce misure del sentiment italiano sull'economia derivate da campioni di tweet pubblici in lingua italiana e che vengono elaborati giornalmente), datano al 18 febbraio l'avvio di una fase di peggioramento dell'indice, ancora in corso al 31 di marzo (paragrafo 2).

Dal punto di vista degli effetti economici, la chiusura delle attività produttive e i cambiamenti intervenuti in molte attività a seguito del progressivo aggravamento dell'emergenza sanitaria determinano forti preoccupazioni sull'impatto complessivo della crisi.

Allo scopo di misurare i possibili effetti economici della crisi, l'analisi strutturale che segue propone una simulazione della contrazione dei consumi legato alle attività economiche oggetto di chiusura ovvero di fatto limitate dalla riduzione dei comportamenti sociali quali turismo, carburanti e servizi di trasporto terrestri. La stima è stata realizzata utilizzando le Tavole Input-Output dell'economia italiana che permettono di stimare sia gli effetti diretti sia quelli indiretti legati alle relazioni inter-settoriali (paragrafo 3). Si propongono due scenari, il primo in cui la chiusura delle attività riguarderebbe solo i mesi di marzo e aprile; l'altro in cui la chiusura si estenderebbe fino a giugno. Nel primo caso la riduzione dei consumi sarebbe pari al 4,1% su base annua mentre nel secondo al 9,9%. La riduzione dei consumi determinerebbe una contrazione del valore aggiunto dell'1,9% nel primo scenario e del 4,5% nel secondo.

2. I segnali sull'evoluzione di breve periodo

Le informazioni sulla fiducia di imprese e famiglie rappresentano, nell'ambito della statistica ufficiale, la fonte più tempestiva. In particolare, i dati diffusi riferiti a marzo sono stati raccolti tra il 2 e il 13 dello stesso mese. Le informazioni qui presentate si riferiscono ai giudizi espressi dagli intervistati su diversi aspetti della vita economica e sociale. Nel complesso, ai consumatori si chiedono giudizi su 17 aspetti mentre le imprese, suddivise per settore di attività economica, forniscono giudizi su 121 aspetti (51 per la manifattura, 6 per le costruzioni, 40 per i servizi di mercato e 24 per il commercio al dettaglio). Oltre quindi agli andamenti relativi a singoli aspetti, è possibile elaborare indici di distribuzione in grado di rappresentare l'evoluzione congiunturale complessiva delle risposte. In particolare, per ciascun mese sono state calcolate le variazioni congiunturali e successivamente la mediana di questi valori e lo scarto quadratico medio, come indicatore della loro dispersione. Valori più bassi della mediana si associano a un generale peggioramento dei giudizi, così come valori elevati dello scarto quadratico medio dovrebbero implicare una maggiore incertezza tra gli operatori.

Osservando la serie mensile delle variazioni congiunturali a partire da gennaio 2008 sono stati considerati i 3 punti di minimo della mediana: dicembre 2008, settembre 2011 e marzo 2020. In particolare, il dato di marzo 2020 rappresenta il minimo assoluto della mediana e si associa a un'elevata dispersione.

Se si considerano i soli giudizi espressi dalle imprese per settore di attività, nel mese di marzo il valore più basso della mediana si registra per i servizi di mercato.

Oltre alle rilevazioni tradizionali di carattere ufficiale, il tema delle percezioni sull'evoluzione dell'economia può essere esplorato, utilizzando i big-data. Dal 2019, l'Istat ha avviato la diffusione, nella collana delle statistiche sperimentali, di un indice che fornisce misure giornaliere derivate da campioni di tweet pubblici in lingua italiana, catturati in streaming. Per l'elaborazione dell'indice si selezionano ed elaborano i tweet contenenti almeno una delle parole del vocabolario costruito per identificare il fenomeno. In media si analizzano circa 55.000 tweet al giorno.

La serie, opportunamente trattata, mostra un'elevata interazione con la diffusione del COVID-19, toccando, rispetto all'inizio del 2020, il suo massimo il 18 di febbraio per poi subire una netta flessione fino al 31 di marzo, ultimo dato rilevato.

3. Gli effetti diretti e indiretti del lockdown sull'economia

Le misure volte a limitare il contagio da COVID-19 hanno portato, nelle ultime settimane, alla progressiva chiusura, parziale o totale, di un elevato numero di attività produttive. Secondo i dati di Contabilità nazionale del 2017 riferiti al totale delle attività economiche e inclusive della componente dell'economia non osservata, la limitazione delle attività produttive coinvolgerebbe il 34,0% della produzione e il 27,1% del valore aggiunto. Seppure limitate nel tempo e ristrette a un sottoinsieme di settori di attività economica, tali misure sono in grado di generare uno shock rilevante e diffuso sull'intero sistema produttivo. Infatti, oltre agli effetti diretti connessi alla sospensione dell'attività nei settori coinvolti nei provvedimenti, il sistema produttivo subirebbe anche gli effetti indiretti legati alle relazioni intersettoriali.

Una stima statica che tenga in considerazione congiuntamente gli effetti diretti e indiretti può essere ottenuta a partire dalle tavole input-output di Contabilità nazionale, che forniscono una rappresentazione dei flussi di offerta e di domanda dei beni e servizi per settore di attività economica, distinti tra componente di produzione interna e di importazione. In particolare, si propone una stima dell'impatto sul sistema economico dalla contrazione dei consumi finali delle famiglie riconducibile all'interruzione delle attività di produzione di beni e servizi specificate dai diversi decreti governativi. Oltre a queste riduzioni di spesa si considerano anche quelle riferite alle spese per turismo (così come definite in ambito internazionale e recepite nelle stime del conto satellite del turismo), carburanti e servizi di trasporto terrestri. Tali spese, relative a beni e servizi offerti da settori economici non chiusi dai decreti (raffinerie, servizi di trasporto), si sono fortemente ridotte dall'inizio della crisi sanitaria e, nel caso del turismo, si sono totalmente azzerate. Inoltre, si è ipotizzato un aumento dei consumi finali delle famiglie di beni alimentari corrispondente a una traslazione completa su di essi dell'azzeramento dei pasti consumati fuori casa per lavoro o per svago. Le simulazioni realizzate, infine, non tengono conto di altre possibili modificazioni nei comportamenti di consumo, tra le quali quelle relative ai beni e servizi connessi all'igiene e alla salute.

Le stime, effettuate a valori correnti, considerano due diversi scenari: il primo assume che la limitazione delle attività produttive si manifesti per i soli mesi di marzo e aprile (per il mese di marzo la limitazione dell'attività produttiva è stata fissata in una settimana, in base alla data di pubblicazione dell'ultimo decreto, per tutte le attività economiche ad eccezione di alberghi e ristoranti, servizi culturali e di intrattenimento per cui si è ipotizzata una chiusura per l'intero mese); il secondo assume invece che si estenda fino a giugno. Per ciascuno degli scenari, le simulazioni sono costruite in modo da valutare separatamente gli effetti generati dalla contrazione di tre categorie di spese: (1) le spese turistiche; (2) le spese per altri servizi (che includono anche quelli di "socializzazione", quali ristorazione, cultura e intrattenimento); (3) le spese per beni. I risultati ottenuti vengono presentati in termini di variazione rispetto allo scenario base caratterizzato dall'assenza di interruzione nelle attività produttive.

Considerando il primo scenario, la limitazione delle attività produttive fino alla fine di aprile determinerebbe, su base annua, una riduzione dei consumi finali pari al 4,1%, con una diminuzione del valore aggiunto generato dal sistema produttivo italiano pari all'1,9% (1,5 punti percentuali direttamente connessi agli shock settoriali, 0,4 punti dovuti agli effetti indiretti). Il maggiore contributo alla caduta del valore aggiunto complessivo proverrebbe dalla contrazione delle spese per altri servizi -al netto delle spese turistiche- (-0,9 punti percentuali), mentre il contributo della riduzione delle spese per beni e di spese turistiche sarebbe rispettivamente di -0,7 e -0,4 punti. In termini occupazionali, la caduta del valore aggiunto coinvolgerebbe 385 mila occupati (di cui 46 mila non regolari) per un ammontare di circa 9 miliardi di euro di retribuzioni. La caduta del valore aggiunto rispetto allo scenario in assenza di lockdown è fortemente eterogenea a livello settoriale. I comparti dell'alloggio e ristorazione (-11,3%) e del commercio, trasporti e logistica (-2,7%) subirebbero le contrazioni più forti mentre le conseguenze sui settori che producono beni d'investimento e sulle costruzioni sarebbero meno incisive (meno di un punto percentuale).

Nel secondo scenario, caratterizzato dall'estensione delle misure restrittive anche ai mesi di maggio e giugno, la riduzione dei consumi sarebbe del 9,9%, con una contrazione complessiva del valore aggiunto pari al 4,5% (3,4 punti in conseguenza degli effetti diretti, 1,1 punti dovuti a quelli indiretti, Figura 11b). La contrazione della domanda turistica contribuirebbe alla riduzione per 0,9 punti percentuali, quella per altri servizi e quella per beni entrambe per poco meno di 1,8 punti. In questo secondo scenario sarebbero poco meno di 900 mila gli occupati coinvolti, di cui 103 mila non regolari, per un totale di 20,8 miliardi di retribuzioni.

Anche in questo caso, le contrazioni più marcate del valore aggiunto si riferirebbero alle attività di alloggio e ristorazione (-23,9%) e commercio, trasporti e logistica (-6,9%). In questo secondo scenario la caduta del valore aggiunto avrebbe effetti più pervasivi tra i settori economici coinvolgendo significativamente anche la produzione di beni di consumo, dei servizi alla persona (entrambi -3,6%) e dei servizi professionali (-3,4%).

Infine, può essere interessante cogliere separatamente gli effetti dovuti alla limitazione dell'attività produttiva in alcuni segmenti della produzione di beni e servizi. Fra i settori coinvolti nel lockdown, quelli riferiti ai servizi commerciali e alla "socializzazione" contribuirebbero maggiormente alla caduta complessiva del valore aggiunto. Nello scenario di chiusura prolungata a tutto il secondo trimestre, l'effetto generato dalla contrazione dei consumi di questi due comparti rappresenterebbe circa tre quarti di quello complessivo, interessando potenzialmente 608 mila occupati, di cui 72 mila non regolari. In particolare, sarebbero fortemente colpiti i settori della cultura (-16,4%) e dell'intrattenimento (-12,7%), oltre al commercio al dettaglio (-6,7%).

I risultati presentati non tengono conto della possibilità che alcune spese, relative a beni durevoli, possano essere differite nel tempo dalle famiglie e non totalmente annullate. Ciò significa che, sotto determinate condizioni (mantenimento dei livelli di reddito, assenza di altri shock di offerta), parte della contrazione stimata dei consumi potrebbe essere recuperata una volta terminati i provvedimenti di chiusura. In particolare, nello scenario di misure attive nei soli mesi di marzo e aprile, il recupero dei consumi differibili ridurrebbe di 0,6 punti percentuali la caduta dei consumi finali nell'insieme dell'anno (dal -4,1 al -3,5%) e, di conseguenza, di 0,3 punti la contrazione del valore aggiunto (dal -1,9 al -1,6%). Nello scenario che prevede il perdurare delle misure fino alla fine del secondo trimestre, il recupero immediato dei consumi differibili ridurrebbe di 1,4 punti percentuali la variazione negativa dei consumi finali (dal -9,9 al -8,5%) e di 0,5 punti quella del valore aggiunto (dal -4,5 al -4,0%).

• Gli obiettivi del Governo nel 2019

(Fonte: Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 Deliberata dal Consiglio dei Ministri il 30 Settembre 2019)

I documenti di finanza pubblica contengono le politiche economiche e finanziarie decise dal Governo. Nel corso degli ultimi decenni i documenti programmatici hanno assunto sempre di più un ruolo chiave nella definizione ed esposizione delle linee guida di politica economica del Paese. In una economia caratterizzata da continui e rapidi cambiamenti, essi svolgono una delicata e

importante funzione informativa a livello nazionale, comunitario e internazionale, in grado di rendere pienamente visibili le scelte di policy. L'elaborazione dei documenti programmatici implica un processo lungo e articolato che vede partecipi tutti i Dipartimenti del MEF.

Negli ultimi quindici mesi l'Italia ha attraversato una fase complessa, in cui forti turbolenze internazionali si sono assommate ad un'accentuata discontinuità nella politica nazionale e nelle scelte economiche più importanti. Il nuovo Governo si è da poco insediato in un contesto di bassa crescita e persistente disagio sociale.

Nonostante le importanti misure adottate negli ultimi tempi, le disuguaglianze all'interno della nostra società restano acute e le sfide che dobbiamo affrontare sono difficili. Ciononostante, la resilienza che l'Italia ha mostrato anche nei momenti più delicati a livello economico, finanziario ed istituzionale fornisce una solida base di partenza. Le tensioni sui mercati finanziari interni sono rientrate e l'Unione Europea sembra aver recuperato una maggiore unità d'intenti per rispondere alle sfide interne ed esterne.

In questo contesto, l'Italia può e deve fornire un contributo determinante alla ripresa di un sentiero di sviluppo inclusivo e sostenibile a livello europeo. Il nuovo Governo è stato formato con rapidità e si è trovato a dover aggiornare il DEF e impostare l'imminente sessione di bilancio in tempi strettissimi. Pertanto il presente Documento si concentra sui punti più importanti della strategia di politica economica e di riforma del nuovo Governo. Pur rinviando al prossimo Programma Nazionale di Riforma una trattazione più completa di tutti gli aspetti di tale strategia, siamo convinti di poter imprimere un cambio di passo alla politica economica già con la prossima Legge di Bilancio e che si sia aperta un'opportunità di disegnare riforme incisive e preparare un vero rilancio dell'economia italiana.

La bassa crescita dell'economia italiana è il portato di problemi strutturali oramai di lunga data, così come di fattori più recenti. Tra questi, i venti protezionistici, che danneggiano in primis paesi aperti al commercio estero come l'Italia, le tensioni internazionali e il rallentamento di importanti economie emergenti. Le fibrillazioni del quadro politico interno hanno concorso all'indebolimento di consumi e investimenti, e quindi del tasso di crescita dell'economia.

Il peggioramento del quadro macroeconomico e alcune politiche di spesa particolarmente onerose hanno, infatti, messo pressione sul bilancio pubblico, per compensare la quale la scorsa Legge di bilancio ha incrementato ulteriormente le clausole IVA, portandole a oltre 23 miliardi di euro nel 2020 e quasi 29 miliardi nell'anno successivo. Infine e di conseguenza, il peggioramento delle prospettive economiche e i ricorrenti dubbi sull'adesione alla moneta unica da parte di alcuni esponenti politici hanno contribuito a ridurre la fiducia degli investitori, portando a un significativo aumento del costo del debito pubblico, la componente più improduttiva della spesa. Anche sotto questo punto di vista è stato importante evitare la procedura per disavanzo eccessivo.

In questo contesto, il nuovo Governo si pone l'obiettivo di rilanciare la crescita assicurando allo stesso tempo l'equilibrio dei conti pubblici e una partecipazione propositiva al progetto europeo. Le linee di politica economica saranno volte a rafforzare la congiuntura così come ad aumentare il potenziale di crescita dell'economia italiana, che da almeno due decenni soffre di una bassa dinamica della produttività e di una altrettanto insoddisfacente crescita demografica.

Un Green New Deal italiano ed europeo, orientato al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, sarà il perno della strategia di sviluppo del Governo. Esso si inserirà nell'approccio di promozione del benessere equo e sostenibile, la cui programmazione è stata introdotta in Italia in anticipo sugli altri paesi europei e che il Governo intende rafforzare in tutte le sue dimensioni.

Strumentali a tali obiettivi sono:

- (i) l'aumento degli investimenti pubblici e privati, con particolare enfasi su quelli volti a favorire l'innovazione, la sostenibilità ambientale e a potenziare le infrastrutture materiali, immateriali e sociali, a partire dagli asili nido;
- (ii) la riduzione del carico fiscale sul lavoro;

- (iii) un piano organico di riforme volte ad accrescere la produttività del sistema economico e a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia;
- (iv) il contrasto all'evasione fiscale e contributiva e la digitalizzazione dei sistemi di pagamento, così da assicurare maggiore equità tra i contribuenti, ma anche un migliore funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi;
- (v) politiche per ridurre la disoccupazione, a partire da quella giovanile e femminile, e le diseguaglianze sociali, territoriali e di genere, anche attraverso un miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

In questa prospettiva, nella prossima Legge di bilancio saranno aumentati gli investimenti pubblici e il Governo si impegnerà per accelerarne l'attuazione.

Inoltre, verranno introdotti due nuovi fondi di investimento, assegnati a Stato e Enti territoriali, per un ammontare complessivo di almeno 50 miliardi su un orizzonte pluriennale, che si affiancheranno e daranno continuità ai fondi costituiti con le ultime tre Leggi di bilancio. Le risorse saranno assegnate per attivare progetti di rigenerazione urbana, di riconversione energetica e di incentivo all'utilizzo di fonti rinnovabili.

Gli investimenti pubblici verranno destinati anche alla riduzione del divario tra il Sud e il Nord del paese, che è questione centrale della strategia di politica economica del Governo. Senza un recupero del Mezzogiorno e senza la sua integrazione nelle dinamiche più vivaci del tessuto produttivo e sociale del Paese l'economia italiana non potrà raggiungere il suo potenziale di crescita sostenibile.

Come si è detto, la strategia di lungo termine punta ad accrescere la produttività dell'intero sistema economico, rendere più facile e attraente investire in Italia per le imprese nazionali ed estere, e far sì che i giovani trovino adeguate opportunità di lavoro e che le loro esperienze all'estero, di per sé positive, non diventino una scelta permanente e quindi una perdita per l'economia e la società italiana.

Un'economia avanzata si basa anche su un sistema finanziario moderno, efficiente e trasparente. Negli ultimi anni sono state affrontate le crisi bancarie più acute salvaguardando gli interessi dei piccoli risparmiatori. Le banche hanno dismesso una quota rilevante dei crediti in sofferenza e il tasso di deterioramento del credito è sceso ai livelli pre-crisi. La sfida è ora quella di promuovere un ulteriore rafforzamento del settore bancario e ampliare gli altri canali di accesso al credito e al mercato dei capitali per le piccole e medie imprese, accompagnandole nel processo di crescita e di internazionalizzazione. Il Governo si impegnerà in tal senso seguendo una strategia coerente con le regole europee e con un deciso sostegno al completamento dell'Unione del mercato dei capitali. La politica economica del Governo si svilupperà lungo un orizzonte pluriennale, anche alla luce dell'esigenza di porre il debito pubblico in rapporto al PIL lungo un sentiero di chiara riduzione. Il calo del rapporto debito/PIL verrà perseguito in primo luogo grazie alla graduale convergenza del deficit verso l'obiettivo di medio termine, alla ripresa economica, alla riduzione del costo di finanziamento del debito e a un realistico programma di privatizzazioni.

Il consolidamento di bilancio del prossimo triennio avrà come obiettivo prioritario evitare l'inasprimento della pressione fiscale prevista dalla legislazione vigente. In questo primo esercizio, oltre ad evitare l'aggravio di 23 miliardi di IVA sui consumi e da ultimo sulla crescita e l'occupazione, l'esecutivo intende iniziare ad alleggerire il carico fiscale sul lavoro, rifinanziare gli investimenti pubblici e facilitare l'accesso delle famiglie all'istruzione prescolare.

La composizione della prossima legge di bilancio e di quelle successive sarà improntata al rilancio della crescita e dell'occupazione, all'equità ed inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale.

Per raggiungere questi obiettivi si agirà sulla revisione della spesa, sulle agevolazioni fiscali e sulla lotta all'evasione. Si tratta di un compito impegnativo dato l'elevato onere a cui sono sottoposte le famiglie e le imprese che non evadono il fisco e data la difficoltà di attuare un'efficace revisione e riqualificazione della spesa in tempi limitati.

La strategia di politica economica dell'Italia avrà una forte proiezione europea. Il Governo intende sostenere lo sviluppo e il rilancio del processo di integrazione nella direzione della crescita, della sostenibilità e dell'inclusione. La partecipazione dell'Italia all'Unione economica e monetaria è essenziale per la stabilità e il benessere del paese. La resilienza dell'area euro durante la crisi, grazie in particolare al ruolo cruciale svolto dalla Banca centrale europea nel

preservarne l'integrità, è stato un fattore decisivo per la tenuta dell'Italia. Al tempo stesso, l'incompiutezza dell'Unione economica e monetaria e i limiti e l'asimmetria delle regole fiscali hanno concorso a prolungare l'impatto della crisi e a inasprire il percorso di aggiustamento per paesi come l'Italia.

Nell'attuale fase economica è particolarmente importante che l'Unione Europea si doti di strumenti adeguati ad affrontare non solo l'indebolimento ciclico dell'economia, ma anche le sfide della crescita inclusiva e sostenibile. In particolare, un'intonazione espansiva della politica di bilancio aggregata dell'area euro, che appare un necessario complemento alla politica monetaria accomodante perseguita dalla Banca Centrale Europea, dovrebbe accompagnarsi alle necessarie riforme volte all'approfondimento dell'Unione economica e monetaria:

- l'introduzione di una capacità di bilancio dell'area euro a sostegno degli investimenti e della stabilizzazione macroeconomica; il miglioramento e la semplificazione del Patto di stabilità e crescita per favorire gli investimenti e assicurarne la funzione anticiclica;
- il completamento dell'Unione bancaria a partire dall'introduzione di una garanzia europea dei depositi;
- il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale e alla concorrenza sleale fra sistemi impositivi nazionali all'interno del mercato unico.

Lungo queste linee l'Italia intende esprimere un nuovo protagonismo e una capacità di proposta e di iniziativa.

Abbiamo dunque di fronte a noi delle sfide impegnative e un programma ambizioso, che vogliamo realizzare attraverso un coinvolgimento attivo dei cittadini e delle forze sociali, produttive e intellettuali del paese. Ci sostiene la convinzione che l'Italia disponga di un grande capitale umano e di un tessuto industriale che negli ultimi anni ha ripreso a crescere e ad investire, nonché di una situazione finanziaria che, pur caratterizzata da un elevato debito pubblico, è notevolmente migliorata negli ultimi anni, particolarmente in termini di posizione netta sull'estero.

LE RIFORME E LE RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Il presente capitolo aggiorna lo stato di attuazione delle riforme illustrate nel Programma Nazionale di Riforma dello scorso aprile e illustra gli obiettivi programmatici del nuovo Governo. In coerenza con le prescrizioni della legge di contabilità e finanza pubblica, il capitolo contiene, inoltre, le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni della sezione terza del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea formulate nell'ambito del Semestre europeo. La strategia qui delineata sarà attuata a partire dalla prossima Legge di bilancio, che avrà il compito di indirizzare il Paese verso una solida prospettiva di sviluppo sostenibile.

Il Governo ha recentemente presentato alle Camere le linee di azione che intende perseguire nel corso del suo mandato. In coerenza con tale dichiarazione programmatica, il presente capitolo illustra la strategia di riforma e le priorità di politica economica del Governo, che saranno orientate alla crescita, all'equità, alla tutela ambientale, al sostegno del mercato del lavoro, alla coesione sociale e territoriale. Tali linee programmatiche saranno ulteriormente sviluppate, anche a seguito del dibattito parlamentare sul disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, nell'ambito del Programma Nazionale di Riforma che verrà presentato con il DEF del prossimo aprile.

Una delle priorità del Governo è la realizzazione di un Green New Deal, che preveda in primo luogo la realizzazione di un piano di investimenti pubblici sinergici a quelli privati, che si intende stimolare e orientare. La sfida ambientale non può essere vinta opponendo la protezione dell'ecosistema alla crescita o affrontata in chiave di contrasto con il mondo produttivo e degli investimenti privati. Il binomio sostenibilità-investimenti deve essere rafforzato nel suo complesso. Lo sviluppo economico, infatti, deve essere al contempo causa ed effetto di una maggiore tutela ambientale, creando un circolo virtuoso. A tale scopo è necessario un ripensamento dei modelli produttivi, al fine d'incrementare l'uso di tecnologie a basso impatto ambientale che consentano il contenimento delle emissioni nocive, coinvolgano un impiego

crescente di risorse rinnovabili, sostituiscano progressivamente le fonti fossili e contestualmente assicurino una più elevata crescita della produttività del sistema economico.

Il Governo è impegnato quindi a definire una strategia capace di rilanciare la crescita potenziale attraverso un recupero di produttività e competitività.

Produttività che deve essere intesa in senso ampio, dalle infrastrutture materiali a quelle immateriali, dall'educazione allo sviluppo delle competenze innovative, dall'intera catena del valore al rilancio della crescita del Sud.

Sul fronte degli investimenti privati, gli interventi saranno mirati a incentivare il rinnovo delle produzioni e degli impianti in uso, l'efficientamento e la riconversione dei processi produttivi e la transizione verso la Quarta rivoluzione industriale (digitalizzazione e intelligenza artificiale). Gli incentivi all'innovazione saranno ridefiniti in modo da renderli coerenti con tali finalità. In questo contesto avranno inoltre un ruolo centrale le politiche di valorizzazione del capitale umano (formazione, ricerca e sviluppo, rientro dei cervelli ad alta specializzazione).

Oltre agli investimenti, verranno implementate politiche di supporto, adattate alle esigenze territoriali del Paese. Il Green New Deal è orientato al contrasto ai cambiamenti climatici, alla tutela della biodiversità, alla riconversione energetica, alla promozione della rigenerazione urbana e delle cosiddette smart city. Queste azioni saranno concretizzate su diversi livelli, dalla regolazione e protezione dei diritti dei cittadini all'introduzione di incentivi efficienti. Fondamentali saranno anche le politiche per la messa in sicurezza del territorio, per il contrasto al dissesto idrogeologico e per l'accelerazione della ricostruzione delle aree terremotate.

Nell'ottica della sostenibilità, è inoltre essenziale che il sistema produttivo si orienti verso un'economia circolare e che diffonda nel Paese la cultura del riciclo.

Non esiste crescita del Paese senza un Sud che cresca. Per superare il divario economico e sociale esistente tra Nord e Sud, occorre prevedere un piano straordinario di investimenti per il Mezzogiorno, unitamente alla promozione del coordinamento di tutti gli strumenti normativi esistenti. Lo sviluppo del Sud e la coesione territoriale rappresentano, infatti, priorità strategiche del Governo, al fine di attivare il potenziale di crescita inespresso, rafforzando il capitale fisico, umano, sociale e naturale. L'obiettivo è rendere più attrattivi il Sud e le aree interne, offrendo nuove opportunità occupazionali in particolare a giovani e donne.

Altro tema centrale riguarda il rafforzamento delle misure a favore delle famiglie, come sostegno alla genitorialità e alla natalità, nonché le tutele in ambito lavorativo. Saranno previste misure per incentivare la partecipazione femminile al mercato del lavoro, ponendo in essere parallelamente azioni di contrasto alle disuguaglianze di genere in tutti i settori produttivi dell'economia.

Vale la pena ricordare come l'inclusione degli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile nel ciclo di programmazione economico-finanziaria, avviata nel 2017, abbia aperto la strada a una visione più ampia e articolata del rapporto tra le politiche pubbliche e la qualità della vita dei cittadini: le misure economiche devono, infatti, essere valutate in termini degli effetti previsti in relazione al benessere delle persone, alla sua distribuzione e al suo grado di sostenibilità nel tempo.

L'arrivo del nuovo Governo coincide con quello della nuova Commissione Europea. L'Italia intende assumere un ruolo da protagonista di una fase di rilancio e rinnovamento dell'Unione per renderla più inclusiva e più solida, ma soprattutto più attenta alla sostenibilità ambientale, alla coesione sociale e territoriale e al modello di welfare europeo, obiettivi fondanti delle istituzioni europee.

Questo capitolo offre quindi anche l'occasione per annunciare gli impegni del Governo in sede europea. L'obiettivo dell'esecutivo è rafforzare la governance economica per favorire le priorità sopra enunciate, nonché per realizzare un piano di investimenti sostenibili e per completare l'unione economica e bancaria a partire dall'istituzione di un bilancio dell'Area euro e di una garanzia europea dei depositi, uno strumento di stabilizzazione del mercato del lavoro quale un indennizzo occupazionale europeo e, da ultimo, rendere l'Unione un'area maggiormente competitiva e innovativa.

In questo quadro, occorre inoltre migliorare il Patto di stabilità e crescita e la sua applicazione, evitando effetti pro-ciclici e sostenendo gli investimenti, e attuare il pilastro europeo dei diritti sociali e rafforzare le politiche di contrasto all'evasione fiscale, tassando i profitti dove effettivamente sono realizzati. È necessario infatti contrastare le pratiche di concorrenza sleale tanto in ambito commerciale quanto in quello fiscale. Si tratta di obiettivi che presentano

numerosi punti di contatto con le raccomandazioni specifiche rivolte all'Italia dal Consiglio a luglio scorso.

LE RACCOMANDAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Consiglio Ecofin del 9 luglio 2019 ha approvato le Raccomandazioni specifiche rivolte all'Italia, nelle quali si chiede di adottare provvedimenti volti a:

1) Ridurre il rapporto debito/PIL, spostare la pressione fiscale dal lavoro, riducendo al contempo le agevolazioni fiscali, aggiornando i valori catastali e contrastando l'evasione fiscale; attuare pienamente le passate riforme pensionistiche al fine di ridurre il peso delle pensioni sulla spesa pubblica e creare margini per altre tipologie di spesa sociale e politiche di sostegno alla crescita economica.

2) Contrastare il lavoro sommerso; garantire l'efficace integrazione tra politiche attive del lavoro e politiche sociali, favorendo in particolare i giovani e i gruppi vulnerabili; sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro garantendo l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia; migliorare i risultati scolastici, anche mediante investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali.

3) Accrescere gli investimenti materiali e immateriali (ricerca, innovazione e qualità delle infrastrutture), tenendo conto delle disparità regionali; migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali; rimuovere gli ostacoli alla concorrenza, con particolare riguardo ai settori del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza.

4) Ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio, razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già all'esame del legislatore, ponendo in particolare l'accento sui regimi di insolvenza; migliorare le politiche anticorruzione riformando le norme procedurali al fine di ridurre la durata dei processi penali.

5) Favorire il risanamento del sistema bancario, e in particolare delle banche di piccole e medie dimensioni, tramite una maggiore efficienza operativa, il miglioramento della qualità degli attivi, lo smaltimento dei crediti deteriorati e la diversificazione della provvista; migliorare l'accesso al credito non bancario per le piccole imprese innovative.

• Gli obiettivi del Governo nel 2020

(Fonte: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 09 del 16 Ottobre 2019 - Governo.it)

DECRETO FISCALE E DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020

- *Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (decreto-legge)*
- *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022 (disegno di legge)*

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022.

I due provvedimenti compongono la manovra finanziaria e trovano la loro traduzione sul piano contabile nel Documento programmatico di bilancio per il 2020, che viene quindi trasmesso alla Commissione europea.

La manovra che ne risulta non si limita all'eliminazione della clausola di salvaguardia sull'Iva per il 2020, ma contiene importanti provvedimenti per il lavoro, l'ambiente, gli investimenti, la famiglia e la disabilità, avviando l'attivazione delle politiche contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Di seguito i punti principali dei provvedimenti.

1. **CANCELLAZIONE CLAUSOLA IVA 2020** - Al fine di evitare un aumento delle imposte a carico dei consumatori, con ripercussioni sulla distribuzione e il commercio, gli incrementi dell'Iva pari a 23,1 miliardi di euro previsti a legislazione vigente per il 2020 sono stati

- completamente sterilizzati, senza ricorrere a interventi sulle rimodulazioni delle aliquote capaci di aumentare il gettito di tale imposta.
2. CUNEO FISCALE - Si riduce già dal 2020 il cuneo fiscale a carico dei lavoratori, avviando un percorso di diminuzione strutturale della pressione fiscale sul lavoro e di riforma complessiva del regime Irpef per tutti i lavoratori dipendenti.
 3. LOTTA ALL'EVASIONE - Vengono messe in campo politiche di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali in più settori. Si prevede un inasprimento delle pene per i grandi evasori. Si introducono misure per contrastare l'illecita somministrazione di manodopera e l'aggiramento della normativa contrattuale in tema di appalti da parte di cooperative o imprese fittizie, che in tal modo evadono l'Iva e non procedono al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori. Si rafforzano le misure contro le frodi nel settore dei carburanti. Si implementa il contrasto all'evasione e all'illegalità nel settore dei giochi, attraverso l'istituzione del registro unico degli operatori del gioco pubblico e il blocco dei pagamenti per i soggetti che operano dall'estero senza concessione, anche attraverso l'istituzione dell'agente sotto copertura.
 4. PIANO CASHLESS - Con l'obiettivo di aumentare i pagamenti elettronici, si predispone un piano che prevede, tra l'altro, l'introduzione di un super bonus da riconoscersi all'inizio del 2021 in relazione alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili nei settori in cui è ancora molto diffuso l'uso del contante, nonché l'istituzione di estrazioni e premi speciali per le spese pagate con moneta elettronica e sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con carte di credito o bancomat.
 5. FAMIGLIE - Vengono destinate ulteriori ingenti risorse agli interventi per la famiglia, che saranno oggetto di un piano di razionalizzazione e semplificazione.
 6. SALUTE - Si prevede la cancellazione del cosiddetto superticket in sanità, a partire dalla seconda metà del 2020, con un corrispondente incremento delle risorse previste per il sistema sanitario nazionale, destinate comunque ad aumentare nel prossimo triennio.
 7. PREVIDENZA E WELFARE - Si conferma il sussidio economico che accompagna alla pensione categorie di lavoratori da tutelare (cosiddetta APE Social) e la possibilità per le lavoratrici pubbliche e private di andare in pensione anticipata anche per il 2020 (la cosiddetta 'Opzione Donna'). Viene confermata anche l'esenzione dal canone RAI per gli anziani a basso reddito.
 8. PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Per le politiche di sostegno alle persone diversamente abili vengono stanziati le risorse necessarie all'attuazione della delega in materia. Allo stesso tempo, nuove risorse sono previste in tre distinti fondi per la tutela del diritto al lavoro, per l'assistenza e per le esigenze di mobilità.
 9. INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI E AMBIENTE - Si istituiscono due nuovi fondi per finanziare gli investimenti dello Stato e degli enti territoriali e un fondo per contribuire (con garanzie, debito o apporto di capitale di rischio) alla realizzazione di investimenti privati sostenibili nell'ambito del green new deal. A queste risorse vanno aggiunte quelle relative al sostegno degli investimenti privati sotto forma di contributi e di incentivi.
 10. MEZZOGIORNO - Vengono destinate risorse ad interventi per incentivare gli investimenti delle imprese, alle infrastrutture sociali e al risparmio energetico nelle regioni del Mezzogiorno.
 11. IMPRESE E INNOVAZIONE - Si stanziavano le risorse necessarie a proseguire gli incentivi del programma "Industria 4.0" per sostenere gli investimenti privati e favorire il rinnovo dei sistemi produttivi: tra questi il Fondo centrale per le piccole e medie imprese; il super e l'iper ammortamento (per beni tecnologici, software ed economia circolare); il rifinanziamento della legge Sabatini; il credito di imposta per la "Formazione 4.0".
 12. DETRAZIONI - Vengono prorogate le detrazioni per la riqualificazione energetica, gli impianti di micro-cogenerazione e le ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione. Viene introdotta per il 2020 una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (il 'bonus facciate') per dare un nuovo volto alle nostre città.

13. RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI - Sono ampliati gli stanziamenti del triennio 2019-2021 per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego del comparto Stato.

Legge di Bilancio 2020 (Legge 30 dicembre 2019, n. 160)

NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

1. Risorse correnti e norme finanziarie di carattere generale

§ Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE, commi 79-80)

79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.

§ Integrazione risorse nel Fondo di solidarietà comunale - FSC (commi 848-851)

848. La dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

849. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente: «d-quater) destinato quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

850. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783.

851. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208».

§ Contributo IMU-TASI (co. 554)

554. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del

Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019 »

§ Incremento a cinque dodicesimi del limite delle anticipazioni di tesoreria per gli enti locali (co. 555)

555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

§ Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali (commi 854-855)

854. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 859, le parole: «A partire dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2021»; b) al comma 861, le parole: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+» sono soppresse; c) al comma 868, le parole: «A decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2021».

855. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, le parole:« Entro il 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1° luglio 2020».

§ Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (co. 556)

556. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento. 7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. 7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma. 7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui

trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. 7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. 7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies ».

§ Ristrutturazione del debito degli enti locali (co. 557)

557. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

§ Comuni montani (commi 550-551)

§ Ripiano del disavanzo degli enti territoriali a seguito di mancati trasferimenti dovuti a sentenze (co. 876)

§ Fondo contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (co. 877)

§ Fondo minori non accompagnati (commi 882-883)

882. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui al comma 883 e nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalità: a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n.47; b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria; c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

883. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 882, ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 882.

§ Assegnazione fondi alle Città metropolitane e alle Province della Regione Sardegna e della Regione Siciliana (commi 872 e 875)

2- Contributi agli investimenti degli enti territoriali

§ Investimenti enti territoriali 1- Stabilizzazione contributo "500 milioni" (commi 29-37)

29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa

tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

31. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

34. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

35. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020».

36. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.

37. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione «Opere pubbliche». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

§ Investimenti enti territoriali 2- Stabilizzazione contributo ex co.139 L.Bilancio 2019 (co. 38)

38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 139 è sostituito dal seguente: «139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.»; b) al comma 140, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente.»; c) al comma 141, lettera c), dopo le parole: «investimenti di messa in sicurezza» sono inserite le seguenti: «ed efficientamento energetico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno

precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento»; d) al comma 143, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi.»; e) al comma 144, le parole: «per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori»; f) al comma 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista.»; g) il comma 148 è sostituito dal seguente: «148. Le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 139 sono disciplinate secondo le modalità previste con decreto del Ministero dell'interno con oneri posti a carico delle medesime risorse nel limite massimo annuale di 100.000 euro».

§ Investimenti enti territoriali 3- Modifica termini affidamento opere oggetto del contributo ex co. 853, L.Bilancio 2018 (co. 39)

39. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente: «857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi ». Investimenti enti territoriali 4- Interventi comunali di rigenerazione urbana (commi 42-43) 42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

43. Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.

§ Investimenti enti territoriali 5- Investimenti comunali 2025-2034 (commi 44-46)

44. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

45. Il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. I decreti di cui al periodo precedente prevedono altresì che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.

§ Investimenti enti territoriali 6- Mobilità ciclistica (commi 47-50)

47. Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

48. Il Fondo di cui al comma 47 finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni.

49. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 47, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei comuni e delle unioni di comuni delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.

50. I comuni e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 47 devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

§ Investimenti enti territoriali 7- Contributo alla progettazione enti locali (commi 51-58)

51. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

52. Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle

scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.

53. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

54. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

55. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 53. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

57. La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e dei relativi adempimenti è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

58. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 51.

§ Investimenti enti territoriali 8- Contributo asili nido e scuole dell'infanzia (commi 59-61)

59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili Nido e Scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

60. Il fondo di cui al comma 59 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi: a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

61. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente.

§ Investimenti enti territoriali 9- Stabilizzazione contributo per interventi rete viaria Province e Città metropolitane (co. 62)

§ Investimenti enti territoriali 10- Ulteriore contributo rete viaria e scuole di Province e Città metropolitane (commi 63-64)

§ Investimenti enti territoriali 11- Agevolazioni enti regionali edilizia residenziale per fonti rinnovabili (co. 65)

65. All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e non delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema».

§ Investimenti enti territoriali 12- Contributi alle Regioni a statuto ordinario per investimenti (comma 66)

§ Investimenti enti territoriali - Eventuale rimodulazione dei contributi 2025-2034, a parità di stanziamento (co. 69)

§ Investimenti Isole minori (co. 553)

§ Semplificazione dei processi di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal

§ Fondo per lo sviluppo e la coesione -FSC (comma 309)

§ Edilizia scolastica (commi 258-260)

§ Scuole innovative (commi 261 - 262)

§ Efficientamento energetico edifici scolastici (commi 263- 264)

3 - Personale e indennità amministratori

§ Modifiche art. 33 del 34 del 2019 (co. 853)

853. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: « predetto valore soglia » sono sostituite dalle seguenti: «valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale»; b) al sesto periodo, le parole: « di cui al primo periodo » sono sostituite dalla seguente: « superiore»; c) al settimo periodo, dopo le parole: «al valore soglia » è aggiunta la seguente: «superiore».

§ Portale reclutamento e trasparenza e scorrimento delle graduatorie (commi 145-149)

§ Disposizioni in materia di gettoni di presenza e indennità degli amministratori locali (co. 552)

552. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n.244, e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.

§ Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato- Rinnovo contrattuale (co. 127)

§ Lavoratori socialmente utili (commi 161-162)

4- Unificazione IMU-Tasi, riforma della riscossione e Canone unico

§ Unificazione IMU/TASI (commi 738-783)

738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n.3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.

740. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; c) sono altresì considerate abitazioni principali: 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

742. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o incorso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile

ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

744. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

745. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662, i seguenti moltiplicatori: a)160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b)140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distinta mente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato incorso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.662, un moltiplicatore pari a 135.

747. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da

parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1

della legge n.208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n.810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.200.

760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

761. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta

interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

764. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

765. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n.241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n.82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalità disciplinate nello stesso decreto.

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 4 luglio 2014.

771. Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

772. L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n.3, e all'IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14.

773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

774. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

775. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296.

777. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento: a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

778. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

781. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli

immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.

782. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n.205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.

783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano come definiti in attuazione del citato decreto-legge n.201 del 2011.

§ Deducibilità IMU per il 2019 (commi 4-5)

§ Modifiche alla legge 30 aprile 1999 n. 130-Esenzione dall'IMU degli immobili oggetto di cartolarizzazione e locati in operazioni di interesse sociale (co. 445)

§ Riforma della riscossione locale (commi 784-815)

784. Fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati «enti».

785. In caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792.

786. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola: «spontaneo» è soppressa e dopo le parole: «resi disponibili dagli enti impositori» sono aggiunte le seguenti: «o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice»; b) al terzo periodo, la parola: «spontaneo» è soppressa e le parole da: «esclusivamente» a: «dagli enti impositori» sono sostituite dalle seguenti: «con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241,»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n.446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario».

787. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 763, relative alla nuova imposta municipale propria, e di cui al comma 844, concernente il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

788. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3)».

789. I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814.

790. Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n.446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione

della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

791. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati: a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate; b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali; c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.

792. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n.147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato

alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione; d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c); e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva; f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973; g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza; h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973; i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112; l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).

793. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato

un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

794. L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

795. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n.228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

797. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.

799. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

801. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997.

803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per

compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n.455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n.109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n.80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n.639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.

805. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n.446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

806. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti punti: a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n.446 del 1997; b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali; c) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n.446 del 1997, o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria: a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti; c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

808. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n.446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2020.

809. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.

810. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

811. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973.

812. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n.639 del 1910 o l'atto di cui al comma 792 sono esenti, o continuano ad essere esenti, dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.

813. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

814. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 2-septies dell'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.265; b) il comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; d) l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73; e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106.

815. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248.

§ Canone unico (occupazione spazi pubblici e pubblicità, commi 816-847)

816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

819. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni/Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00.

827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni/Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60.

828. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

830. È soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n.721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento.

831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria:

Classificazione dei comuni/Tariffa

Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1.

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari: a) eccedenti i mille metri quadrati; b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera

siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone; c) con spettacoli viaggianti; d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

833. Sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti; c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale; d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; e) le occupazioni di aree cimiteriali; f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola; g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto; i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto; o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione; p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti; q) i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

834. Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

836. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni

istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147.

839. Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

840. Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

841. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni/Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 60,00

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 50,00

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 40,00

Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00.

842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni/Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2

Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,30

Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 1,20

Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70

Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60.

843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.

844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

845. Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h), in quanto compatibile.

846. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del

31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n.507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n.446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n.281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68.

5- Innovazione e digitalizzazione della PA

§ Piattaforma digitale notifiche delle pubbliche amministrazioni (commi 402-403)

§ Misure per l'innovazione nella PA (commi 399-401 e 404-411)

6- Interventi in materia sociale

§ Fondo per la disabilità e la non autosufficienza e altri interventi nella stessa materia (commi 330-335, 337-338, 490)

§ Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza (commi 479-481)

479. A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.

480. A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività per il Rdc e la Pdc, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del citato decreto-legge, da parte degli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

481. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 479 e 480, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, e a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

§ Interventi in materia di lavoratori socialmente utili (commi 495-496)

§ Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori (comma 878)

7- Beni culturali, formazione artistica e musicale

§ Disposizioni in materia di istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale, e coreutica (commi 282-285)

§ Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per i contribuenti a basso reddito (commi 346-347)

§ Contributi per le scuole di eccellenza nazionale operanti nell'altissima formazione musicale (co. 383)

§ Fondo per il funzionamento dei piccoli musei (commi 359-360)

§ Interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (commi 362 -382)
§ Recupero beni immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e riqualificazione aree dismesse con manufatti architettonici di interesse storico (co. 384)

8- Altre norme di interesse

§ Bonus facciate (commi 219-224)

219. Per le spese documentate, sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.

§ Consiglio nazionale dei giovani (comma 278)

§ Bonus cultura diciottenni (commi 357-358)

§ Carta giovani nazionale (commi 413-414)

§ Contributi alla gestione dei beni confiscati (art.48 del d.lgs. n. 159 del 2011 (co. 454)

§ Fondo per la sicurezza urbana (comma 540)

§ Minoranze linguistiche (comma 549)

§ Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione (commi 582-587)

582. All'articolo 4 comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo la parola: «manutenzione » sono aggiunte le seguenti: «e lavori pubblici».

583. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.

584. All'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e dell'accordo quadro » sono soppresse.

585. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali».

586. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

587. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi».

IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA (DEF) 2020 (27-30 Aprile 2020)

Il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, nell'ambito del processo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE.

Premessa

Il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Esso traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC).

Il DEF si colloca al centro del processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE, il cd. Semestre europeo.

Il DEF viene trasmesso alle Camere affinché si esprimano sugli obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica in esso indicati. Dopo il passaggio parlamentare, il documento va inviato al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea (entro il 30 aprile).

A causa della rapida evoluzione del quadro economico a livello europeo in relazione al diffondersi dell'epidemia da Covid-19, rispetto ai precedenti Documenti di economia e finanza il DEF 2020 presenta un contenuto più essenziale e limitato, secondo quanto previsto dalle Linee guida aggiornate della Commissione europea per i Programmi di stabilità nazionali del 2020 (Linee guida del 6 aprile 2020).

In particolare, in linea con gli altri Paesi europei, gli scenari di previsione della finanza pubblica sono limitati al solo periodo 2020-2021 e al solo quadro tendenziale, mentre il quadro programmatico e la presentazione del Programma Nazionale di Riforma (PNR) vengono rinviati a un momento successivo.

Unitamente al DEF il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) per la finanza pubblica, ai fini dell'autorizzazione parlamentare (a maggioranza assoluta) allo scostamento di bilancio necessario al finanziamento degli ulteriori interventi urgenti che il Governo intende assumere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel corso dell'esame preliminare presso le Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento si è svolto il consueto ciclo di audizioni di rappresentanti istituzionali e delle parti sociali. Il voto delle Assemblee di Camera e Senato si è tenuto, rispettivamente, il 29 aprile e il 30 aprile 2020, con l'autorizzazione, a maggioranza assoluta, allo scostamento di bilancio e l'approvazione della risoluzione di maggioranza sul DEF.

Il quadro macroeconomico

Per quanto concerne il quadro macroeconomico, il DEF evidenzia innanzitutto come l'epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19), che ha colpito dapprima la Cina e si è poi diffusa su scala globale, ha determinato una battuta d'arresto della crescita globale, già indebolita nel corso degli ultimi due anni. Il rallentamento dell'economia mondiale, iniziato nel 2018, è proseguito anche nel 2019 registrando il tasso di crescita più debole dell'ultimo decennio, 2,9 per cento, per effetto dell'acuirsi delle tensioni commerciali e della crescente incertezza a livello globale. Le

tensioni geopolitiche, le incertezze legate alla tempistica e alle modalità dell'uscita del Regno Unito dall'UE, il permanere di situazioni socio-economiche complesse in alcuni paesi emergenti, unitamente ai fattori ambientali, hanno ulteriormente eroso il contesto internazionale. L'incertezza complessiva si è anche tradotta in una diminuzione degli investimenti esteri globali (-1,0 per cento rispetto al 2018) che ha interessato in misura differente le diverse aree geoeconomiche.

Secondo le stime più recenti, diffuse dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) ad aprile, a causa della pandemia l'economia globale dovrebbe contrarsi del 3% nel 2020, una contrazione peggiore di quella sperimentata durante la crisi finanziaria del 2008-2009. Tali previsioni di crescita sono ridotte di oltre 6 punti percentuali rispetto alle proiezioni del FMI di ottobre 2019 e di gennaio 2020. In tale scenario previsivo, che presuppone che la pandemia si interrompa nella seconda metà del 2020 e che gli sforzi di contenimento possano essere gradualmente assorbiti, l'FMI prospetta un rimbalzo dell'economia globale che porterebbe ad una crescita del 5,8 per cento nel 2021, man mano che l'attività economica si normalizza, aiutata dal sostegno politico.

Per quel che concerne, specificamente, l'Area dell'euro, il DEF evidenzia la perdita di slancio dell'economia dell'Area anche prima dell'epidemia di COVID-19. Il DEF sottolinea i segnali di marcato rallentamento del ciclo economico dell'eurozona nel corso del 2019, con una crescita del PIL che si è fermata all'1,2 per cento rispetto all'1,9 per cento del 2018. Per l'Eurozona, che è diventata il secondo epicentro della pandemia dopo la Cina, si prospetta per il 2020 una contrazione dell'attività economica particolarmente ampia. Le recenti previsioni del FMI di aprile 2020 pongono la contrazione del PIL dell'Area dell'Euro a -7,5 per cento nel 2020, ipotizzando una ripresa al 4,7 per cento nel 2021.

L'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2019 e le previsioni tendenziali per il 2020 e il 2021, riflettono i segnali di pieno impatto dello shock rappresentato dal COVID-19 sull'economia italiana.

Con riferimento al 2019, il DEF evidenzia come l'economia italiana abbia perso slancio durante l'anno, registrando una crescita del PIL reale nel complesso dello 0,3 per cento nel 2019, in discesa rispetto allo 0,8 per cento registrato del 2018. La modesta crescita congiunturale che si era registrata nei primi tre trimestri del 2019 (+0,1 per cento nel primo trimestre, invariata nel secondo e +0,1 nel terzo) è diventata negativa nel quarto trimestre, con una flessione congiunturale dello 0,3 per cento. Il risultato risulta comunque lievemente superiore a quanto previsto a settembre 2019 nella Nota di aggiornamento del DEF, che aveva rivisto al ribasso le stime di crescita del 2019 dallo 0,2 allo 0,1 per cento, alla luce del peggioramento del contesto economico internazionale. La flessione del PIL nel 2019, sottolinea il DEF, è dovuta principalmente ad una caduta degli indici di produzione nell'industria e nelle costruzioni.

Per quanto concerne le prospettive dell'economia italiana, l'orizzonte delle previsioni viene presentato limitatamente al biennio 2020-2021 e con riferimento al solo andamento tendenziale. Il Documento non presenta, dunque, il quadro programmatico, anche in considerazione del fatto che, coerentemente con l'orientamento espresso anche da altri Paesi europei e alla luce delle linee guida riviste della Commissione Europea, il Governo ha deciso di posporre la presentazione del Programma Nazionale di Riforma (PNR). Il nuovo quadro macroeconomico tendenziale 2020-2021 è stato validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) in data 16 aprile 2020.

Lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF 2020 riflette l'effetto dei drammatici eventi causati dalla pandemia di Covid-19 che, diffusasi su scala globale, ha interessato in misura più severa l'Italia nella seconda metà di febbraio. Nel complesso, in considerazione della caduta della produzione e dei consumi già registrata e delle difficili prospettive di breve termine, il DEF stima che l'economia registrerà una complessiva caduta del PIL reale nel 2020 di 8 punti percentuali. Ciò corrisponde a una revisione al ribasso di 8,6 punti percentuali della previsione di crescita del PIL per il 2020, rispetto a quanto previsto nella NADEF del settembre scorso, da un aumento dello 0,6 per cento ad una contrazione dell'8 per cento. Per il 2021 si prospetta un recupero del PIL reale pari a +4,7 per cento.

La previsione sconta una caduta del PIL di oltre il 15 per cento nel primo semestre e l'ipotesi di un successivo rimbalzo nella seconda metà dell'anno. Tale previsione macroeconomica è costruita in base all'ipotesi che le misure di chiusura dei settori produttivi non essenziali e di distanziamento

sociale vengano attenuate a partire dal mese di maggio e l'impatto economico dell'epidemia si esaurisca completamente nel primo trimestre del 2021.

Gli interventi adottati a sostegno dei redditi e dell'occupazione, già attuati alla data di chiusura della previsione, sono inclusi nello scenario a legislazione vigente. In particolare, agli interventi del decreto Cura Italia (decreto-legge n.18 del 2020) si associa un impatto positivo sulla crescita di quasi 0,5 punti percentuali di PIL.

La crescita del PIL tornerebbe in territorio positivo nel 2021, con un incremento del 4,7 per cento. Si tratta, comunque, di una previsione considerata dal DEF prudenziale, che sconta il rischio che la crisi pandemica non venga superata fino all'inizio del prossimo anno.

Rispetto allo scenario tendenziale descritto, i rischi della previsione si concentrano evidentemente sul possibile peggioramento della dinamica epidemica nell'anno in corso e su come questa possa eventualmente influenzare anche i risultati del prossimo anno. Il mantenimento, più a lungo termine, di misure di contenimento molto restrittive, determinerebbe una maggiore flessione dell'attività economica anche a maggio, con il conseguente aggravarsi della flessione del PIL attesa nel secondo trimestre. In alternativa, o in aggiunta a questo, una recrudescenza dell'epidemia nei mesi autunnali causerebbe un'ulteriore perdita di prodotto e ritarderebbe la fase di ripresa prevista nello scenario tendenziale.

In relazione ai suddetti rischi della previsione, il DEF considera anche uno scenario alternativo, in cui la ripresa sarebbe più graduale e non si radicherebbe fino al secondo trimestre del 2021. Come richiesto dalle linee guida concordate a livello europeo, il documento presenta, infatti, anche alcune ipotesi di scenari di rischio, in cui l'andamento e la durata dell'epidemia sarebbero più sfavorevoli, causando una maggiore contrazione del PIL nel 2020 (fino a -10,6 per cento) e una ripresa più debole nel 2021 (2,3 per cento), nonché un ulteriore aggravio sulla finanza pubblica.

Le previsioni tendenziali per il **mercato del lavoro** riportate nel DEF considerano per l'anno in corso (2020) una contrazione dell'occupazione rilevata dalla contabilità nazionale e delle forze lavoro nettamente più contenuta di quella dell'economia reale e di poco superiore al 2 per cento, grazie al ricorso agli ammortizzatori della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) e soprattutto di quella in deroga, eccezionalmente estesa nel loro ambito di applicazione dal decreto n. 18 del 2020 (Cura Italia) e dai successivi interventi. Maggiore invece è la contrazione attesa per l'occupazione espressa in unità di lavoro equivalente (ULA) e per le ore lavorate, che non tengono conto degli ammortizzatori sociali, per le quali si prevede una riduzione rispettivamente del 6,5 e del 6,3 per cento.

La finanza pubblica

Venendo alle sezioni del DEF dedicate agli andamenti di finanza pubblica, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è stato pari a 29,3 miliardi (1,6 per cento del Pil), in miglioramento rispetto all'anno 2018 (38,8 miliardi ossia il 2,2 per cento del Pil). Hanno contribuito a tale miglioramento sia un incremento del saldo primario (per 5,2 miliardi) sia una riduzione della spesa per interessi (per 4,3 miliardi).

Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare quelle tributarie, registrano, nell'anno 2019 rispetto al 2018, valori significativamente superiori alle attese. In particolare, le entrate tributarie sono aumentate di circa 11,7 miliardi

Il DEF segnala che sull'andamento positivo dell'IVA va rammentato il ruolo delle innovazioni normative introdotte, quali l'obbligo di fatturazione elettronica che si è rivelato uno strumento efficace nel contrasto alle pratiche evasive.

La pressione fiscale incrementa dal 41,9 per cento del 2018 al 42,4 per cento del 2019. Considerando il beneficio degli 80 euro, il DEF segnala che la pressione fiscale del 2019 scenderebbe al 41,9 per cento.

Le spese finali si attestano nel 2019 a 870.742 milioni, in aumento dell'1,6 per cento rispetto agli 857.307 milioni del 2018. Esse aumentano anche in termini relativi, dal momento che la loro incidenza rispetto al Pil passa dal 48,5 per cento del 2018 al 48,7 per cento del 2019.

Per quanto riguarda, in particolare, la spesa per interessi, essa risulta pari a 60,3 miliardi, con una riduzione rispetto al 2018 di circa 4,3 miliardi. In termini di Pil la spesa si colloca, nel 2019, al 3,4 per cento, rispetto al 3,7 per cento del 2018.

Per quanto concerne le previsioni tendenziali a legislazione vigente, limitate, come detto, al periodo 2020-2021, l'indebitamento netto per il 2020 è stimato pari al 7,1 per cento del Pil (117,97 miliardi), in peggioramento rispetto al 2019. Per il 2021, si stima invece un miglioramento rispetto al 2020, sia in valore assoluto (74,92 miliardi) sia in rapporto al Pil (4,2 per cento del Pil). Oltre alle nuove previsioni tendenziali il DEF riporta il quadro di finanza pubblica con le nuove politiche, includendovi gli effetti dei prossimi provvedimenti che il Governo intende adottare, il cui impatto sull'indebitamento netto è indicato in 55,3 miliardi nel 2020 (3,3 per cento in termini di PIL) e in 26,2 miliardi per il 2021 (1,5 per cento in termini di PIL). In conseguenza di tali misure l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nel 2020 salirà al 10,4 per cento del PIL rispetto al 7,1 per cento indicato nella previsione tendenziale aggiornata. Nel 2021, per effetto delle nuove politiche, il saldo passerà dal valore tendenziale del 4,2 per cento del PIL al 5,7 per cento.

Quanto alle entrate totali, si stima un'iniziale contrazione nel 2020 (- 48,7 miliardi, passando da 841,4 miliardi a 792,8 miliardi) e una ripresa nel 2021 (846,7 miliardi). Tra i fattori che incidono sull'andamento crescente delle entrate totali in rapporto al Pil, il DEF segnala: l'andamento delle entrate dalla UE, gli effetti delle clausole di salvaguardia su IVA e accise previste dalla normativa vigente a partire dal 2021, l'andamento delle altre variabili macroeconomiche rilevanti (in particolare quelle relative al mercato del lavoro) e l'evoluzione stimata per i dividendi, gli aiuti internazionali e i trasferimenti diversi in entrata. In particolare, le entrate tributarie registrano, in valore assoluto, una contrazione di 39,9 miliardi nel 2020 (476,6 miliardi rispetto a 516,5 del 2019) ed una ripresa di 50,1 miliardi nel 2021 (raggiungendo l'importo di 526,7 miliardi).

Con riferimento ai contributi sociali, le previsioni indicano un decremento del 5,2 per cento nel 2020 (229,4 miliardi circa rispetto ai 242 nel 2019), mentre nel 2021 è stimato un parziale recupero nell'ordine del 3 per cento (7 miliardi circa), con una previsione che aumenta a circa 236, 4 miliardi.

La pressione fiscale sale al 42,5 per cento nel 2020 e raggiunge il 43,3 per cento nel 2021. Al netto del beneficio degli 80 euro mensili, innalzato a 100 euro per i titolari di reddito complessivo lordo non superiore a 28.000 euro, la pressione fiscale passerebbe dal 41,9 per cento del 2019, al 41,8 del 2020 e al 42,5 per cento nel 2021. Il DEF informa inoltre che, considerando anche gli effetti delle nuove politiche, il valore della pressione fiscale nel 2021 il valore scenderebbe ulteriormente al 41,4 per cento.

Con specifico riferimento alla spesa sanitaria, il DEF indica per il 2020 una previsione di spesa pari a 119.556 milioni, con un tasso di crescita del 3,6 per cento rispetto all'anno precedente, e nel 2021 è previsto un ulteriore aumento dell'1,3 per cento

Quanto alla spesa per interessi, l'andamento stimato indica un aumento della spesa per interessi più contenuto nel primo anno (circa 300 milioni) e di maggiore rilevanza (ulteriori 2,8 miliardi) nel 2021, anno nel quale la spesa raggiunge il valore di 63,4 miliardi. In termini di incidenza sul Pil, la spesa presenta un andamento costante, attestandosi su un valore di 3,6 punti percentuali sia nel 2020 sia nel 2021.

Per quanto concerne il rapporto debito/PIL, la stima preliminare per il 2019 indica un livello invariato al 134,8. Non appare pertanto essersi materializzata la previsione in aumento di 0,9 punti percentuali prevista dalla NADEF 2019 e dal Documento programmatico di bilancio (DPB) 2020. Il risultato migliore rispetto alle stime viene spiegato dal DEF con un tasso di crescita del PIL nominale maggiore di 0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni e un'accumulazione di debito minore di 0,6 punti percentuali.

Tra le principali determinanti della variazione del rapporto debito/PIL, il DEF cita l'avanzo primario, salito all'1,7% del PIL, in aumento rispetto all'1,5% del 2018, che compensa quasi completamente il c.d. "effetto valanga" (snow-ball), cresciuto all'attuale 1,8% rispetto all'1,4% del 2018. L'effetto valanga è stimato in aumento per il secondo anno consecutivo a causa dell'indebolimento della crescita del PIL nominale, solo in parte compensato dalla riduzione della spesa per interessi passivi, scesa dal 3,7 al 3,4% del PIL. Anche la componente stock-flussi ha agito in modo favorevole alla diminuzione del rapporto debito/PIL del 2019 per 0,04 punti percentuali, grazie al miglioramento della stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e agli scarti di emissione. Qual è un'ulteriore determinante della stabilizzazione del rapporto debito/PIL nel 2019, il

DEF cita il calo delle disponibilità liquide del Tesoro, in riduzione dello 0,1% del PIL rispetto al 2018.

Quanto alle previsioni, per effetto delle ripercussioni economiche della crisi da COVID-19, il rapporto debito/PIL è stimato in aumento di 17 punti percentuali, fino al 151,8% nel 2020 nello scenario a legislazione vigente. A ciò contribuiscono innanzitutto gli effetti finanziari delle misure di risposta alla crisi approvate finora, pari a circa 20 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e di 25 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare. Ciò implica, per il 2020, un disavanzo primario del 3,5% del PIL e una maggiore componente stock-flussi dovuta alla diversa contabilizzazione degli effetti finanziari delle misure con il criterio della competenza e quello della cassa. Contribuirà all'aumento del debito anche il forte peggioramento previsto per l'effetto valanga a causa della caduta del PIL nominale e reale, a fronte di un livello di spesa per interessi pari a circa il 3,6% del PIL.

Si rammenta che nella NADEF 2019 e nel Documento programmatico di bilancio 2020, il Governo prevedeva per il 2020 una riduzione del rapporto debito/PIL pari a 0,5 punti percentuali al livello del 135,2%.

Il DEF attribuisce un carattere temporaneo al peggioramento delle condizioni della finanza pubblica conseguente alla crisi da COVID-19, da cui deriverebbe nell'anno 2021 una previsione, a legislazione vigente, di riduzione del rapporto debito/PIL al 147,5%.

La Relazione sullo scostamento di bilancio

Unitamente al DEF il Governo ha trasmesso al Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) per la finanza pubblica, ai fini dell'autorizzazione parlamentare (a maggioranza assoluta) allo scostamento di bilancio necessario al finanziamento degli ulteriori interventi urgenti che il Governo intende assumere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La relazione allegata al DEF segue quella trasmessa dal Governo il 5 marzo 2020 (con la relativa integrazione dell'11 marzo 2020), che a seguito della approvazione parlamentare ha autorizzato uno scostamento di bilancio di 25 miliardi per il 2020, utilizzati a copertura delle misure introdotte con il decreto-legge n.18/2020, cd. "Cura Italia".

La nuova Relazione interviene dopo la decisione del 20 marzo della Commissione Europea, che ha attenuato i vincoli del Patto di stabilità e crescita (PSC), garantendo la piena applicazione della flessibilità prevista dal Patto e consentendo una temporanea deviazione dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine, a condizione che non venga compromessa la sostenibilità fiscale nel medio periodo.

Con la nuova Relazione il Governo richiede al Parlamento l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi dal 2032.

In considerazione della natura degli interventi programmati, l'effetto sul fabbisogno delle amministrazioni pubbliche previsto è di 65 miliardi di euro nel 2020, 25 miliardi nel 2021 e pari all'indebitamento netto in ciascuno degli anni successivi.

Sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, gli effetti del nuovo decreto ammontano a 155 miliardi nel 2020, 25 miliardi nel 2021 e risultano pari a quelli indicati in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in ciascuno degli anni successivi.

Il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è quindi fissato al 10,4 per cento del PIL nel 2020 e al 5,7 per cento nel 2021.

Quanto al livello del debito pubblico, lo stesso è previsto attestarsi al 155,7 per cento del PIL nel 2020 e al 152,7 per cento del PIL nel 2021.

Circa il Piano di rientro dello scostamento previsto, la Relazione evidenzia che l'elevato rapporto debito/PIL, seppur in discesa nel 2021 rispetto al picco che si registra quest'anno, consente di delineare un sentiero di rientro solo a partire dagli anni successivi. A tale proposito, certifica comunque la sostenibilità del debito pubblico dell'Italia, il cui rapporto debito/PIL verrà ricondotto verso la media dell'area euro nel prossimo decennio attraverso una strategia di rientro

che, oltre al conseguimento di un adeguato surplus di bilancio primario, si baserà sul rilancio degli investimenti, pubblici e privati, grazie anche alla semplificazione delle procedure amministrative.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2020

Come stabiliscono i commi da 848 a 851 della Legge di Bilancio 2020, il Fondo di Solidarietà Comunale 2020 è incrementato di 100 milioni di euro nel 2020 (200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024).

Inoltre, a decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783.

Fondo di Solidarietà Comunale 2020	
(dati aggiornati al 5 febbraio 2020)	
(gli importi sono espressi in Euro)	
Popolazione 2018 : 50.602	
A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2020	
A1	Quota alimentazione F.S.C. 2020, come da DPCM in corso di approvazione <u>2.430.411,99</u>
B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2020 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni	
B1=B7 del 2018	F.S.C. 2020 calcolato su risorse storiche <u>1.872.871,18</u>
B2	
B3	Attribuzione compensativa da correzione puntuali decorrenza 2019 <u>-2.595,91</u>
B4	Integrazione 2020 effetto agevolazione terremotati riduzione 1200 mln Legge 190/2014 c. 436 bis agg. Art. 9 DL 91/2018 <u>7.272,05</u>
B5	Quota F.S.C. 2020 (B1 + B2 + B3 + B4) <u>1.877.547,33</u>
B6	FSC 2020 50% di B5 spettante ai comuni delle 15 R.S.O. <u>938.773,67</u>
B7	Per i comuni delle 15 Regioni a Statuto Ordinario la somma algebrica del 50% di B5 <u>938.773,67</u>
C) QUOTE DEL RIPARTO DI 3.753,279 mln PER RISTORO MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449, lettera a) e b), L. 232/2016 aggiornato L.B.2020)	
C1	RIMBORSO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale <u>4.642.693,05</u>
C2	RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati) <u>28.876,37</u>
C3	RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni <u>10.489,90</u>
C4	TASI assegnazione 80 mln "Gettito riscosso - TASI ab. Princ. 1‰" c. 380 sexies L. 228/2012 inserito da L. Stabilità 2016 <u>0,00</u>
C5	Quota F.S.C. 2020 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4) <u>4.682.059,32</u>
C6	Rettifica 2020 per Abolizione ristoro TASI Inquilini <u>0,00</u>
C7	Quota F.S.C. 2020 derivante da ristoro minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e abolizione <u>4.682.059,32</u>

	determina il Fondo da ripartire, come da DPCM in corso di approvazione		ristoro TASI Inquilini (C5 + C6)
	FSC 2020 50% spettante in base a Fabbisogni e Capacità Fiscale - Coefficienti 2020		
B8		236.425,63	D1 F.S.C. 2020 (B12+C7) 5.915.517,18
	QUOTA F.S.C. 2020 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE (B6 + B8)	1.175.199,30	D2
B9			D3 Accantonamento 7 mln per rettifiche 2020 6.435,76
B10	Correttivo art. 1 comma 450 L. 232/2016	0,00	F.S.C. 2020 al netto di D4 accantonamento (D1 + D2 - D3) 5.909.081,42
B11	Correttivo art.1 comma 449 lettera d-bis L. 232/2016	58.258,56	
	Quota FSC 2020 alimentata da I.M.U. dopo perequazione risorse e applicazione dei correttivi (B9 + B10 + B11)	1.233.457,86	E) INCREMENTO 100 MLN DOTAZIONE F.S.C. 2020 COME DA DPCM IN CORSO DI APPROVAZIONE
	QUOTE COMPENSATIVE		Quota incremento 100 mln (art.1, commi 848 e 849, L.160/2019) 125.083,22
B13			E2 F.S.C. 2020 con integrazione (D4 + E1) 6.034.164,63
B14			
B15			Altre componenti di calcolo della spettanza 2020
B16			Riduzione per di mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010) In corso di quantificazione

Pertanto l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale 2020, risulta essere di €. 6.034.164,63=, con un prelievo da parte dello Stato sull'I.M.U. per l'alimentazione del Fondo di €. 2.430.411,99=,

La quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale, è pari al 22,43% del gettito stimato I.M.U. ad aliquota base, ed è trattenuta dall'Agenzia delle entrate in due rate; il 50% alla scadenza dei versamenti I.M.U. di giugno ed il 50% alla scadenza dei versamenti I.M.U. di dicembre.

Relativamente agli altri trasferimenti erariali, si riportano i dati attualmente disponibili:

Trasferimenti erariali e Attribuzioni di risorse	
(gli importi sono espressi in Euro)	
CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	
Attribuzioni	Importo
CONTRIBUTO SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI	2.647,94
FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	268.269,74

CONTRIBUTO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART 114 DL 18 DEL 2020	72.524,16
FONDO FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ART 115 DEL 18 DEL 2020	9.708,39
CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART 3 COMMA 3 DPCM 10 MARZO 2017)	186.474,14
TOTALE	539.624,37

Trasferimenti erariali e Attribuzioni di risorse
(gli importi sono espressi in Euro)

ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI	
Attribuzioni	Importo
ANTICIPO DI RISORSE ART 3 C 1 E 2 DL 78 DEL 2015	1.238.014,54
CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO IMPOSTA 2018	16.479,24
TOTALE	1.254.493,78

Trasferimenti erariali e Attribuzioni di risorse
(gli importi sono espressi in Euro)

TRASFERIMENTI COMPENSATIVI	
Attribuzioni	Importo
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, DL 102/13 E DM 20/06/2014)	65.098,55
TRASF. COMPENSATIVO IMU TASI E TARI IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (ART 9-BIS DL 47/2014)	346,30
TRASF. COMP. IMU COLT. DIRETTI E ESENZIONE FABB. RURALI (ART. 1, C 707, 708, 711, L. 147/2013)	7.856,14
TRASFERIMENTO COMPENS. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C. 21, L. 208/15)	7.310,48
TOTALE	80.611,47

Norme di rilievo per gli Enti Locali, approvate nella primavera 2020, per far fronte alla pandemia di Covid-19.

NOTA DI LETTURA SULLE PRINCIPALI NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 RECANTE "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO

SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19"

A- Norme relative al personale

1. Lavoro agile in forma semplificata (art. 87, commi 1 e 2)

Modalità ordinaria per le prestazioni lavorative nelle PPAA. Già con il primo DPCM del 23 febbraio scorso, con una disposizione replicata nei decreti che si sono via via succeduti, il Governo ha inteso incentivare i datori di lavoro pubblici e privati a ricorrere allo *smart working* come modalità preferenziale di lavoro, nell'ottica del contenimento del contagio da Covid-19. Con l'art. 87 del DL Cura Italia, che ha introdotto una disciplina specifica per amministrazioni pubbliche, il lavoro agile da modalità preferenziale diviene **modalità ordinaria** di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM.

La norma prevede espressamente che le **PPAA devono limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro**, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

La semplificazione procedurale consiste sia nella deroga dagli accordi individuali, che nella dispensa dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina ordinaria sul lavoro agile.

Gli strumenti di lavoro. Il legislatore si preoccupa anche di codificare una regola che già era contenuta nelle indicazioni applicative della Funzione pubblica: la prestazione in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione.

Sotto quest'ultimo profilo assumono rilievo anche le disposizioni contenute nell'art. 75 del DL, che prevede una disciplina semplificata e derogatoria, sino al 31 dicembre 2020, in materia di acquisti di beni, servizi informatici e connettività finalizzati allo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese.

Dipendenti con disabilità o familiari disabili. L'art. 39 stabilisce che fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (art. 3, comma 3, della legge n.104/1992), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Limitazione della presenza negli uffici (87, comma 3)

Misure organizzative. Il terzo comma dell'art. 87 stabilisce che ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, per limitare la presenza del personale negli uffici le amministrazioni utilizzano, nel rispetto della contrattazione collettiva, gli strumenti delle ferie pregresse, dei congedi, dei recuperi in banca delle ore, della rotazione del personale e altri analoghi istituti.

Esenzione dal servizio. Con una norma di chiusura del sistema è previsto che, esperite le opzioni su riportate, il datore di lavoro può motivatamente esentare il lavoratore dal servizio: in tal caso il periodo di esenzione costituisce servizio prestato ai fini economici e previdenziali, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa.

3. Sospensione delle procedure concorsuali (art. 87, comma 5)

Si prevede la sospensione, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono escluse dalla sospensione le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Resta ferma la possibilità di portare a conclusione le procedure già completate. È altresì possibile il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si possono istituire e si svolgono in via telematica. Analogamente è possibile portare a conclusione le procedure di progressione di carriera di cui all'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017.

4. Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile (art. 75)

La norma mira a favorire l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile nonché la diffusione di servizi in rete ed agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese attraverso la

semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in *cloud*, anche basate sul modello *software as a service* (SaaS), che supportano necessariamente i processi digitali di erogazione dei servizi per via telematica.

La disposizione consente ai Comuni e in generale a tutte le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al Codice dei Contratti (decreto legislativo n. 50/2016), , fino al 31 dicembre 2020 il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per queste forniture.

Le suindicate Pubbliche Amministrazioni devono trasmettere al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate al fine di consentire il monitoraggio e la verifica dell'impatto della disposizione rispetto al processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

5. Congedi parentali per emergenza Covid-19 (art. 25)

Con decorrenza 5 marzo 2020 (data di sospensione dei servizi educativi e scolastici) i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico, hanno diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, coperto da contribuzione figurativa e per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, se i figli sono di età non superiore a 12 anni.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Eventuali congedi parentali fruiti durante detto periodo sulla base della disciplina ordinaria sulla tutela della maternità e della paternità (D.lgs. 151/2001), sono automaticamente convertiti in congedi per emergenza Covid-19, con riconoscimento dell'indennità e scomputo di congedi parentali.

La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Può essere riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.

Il limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

In caso di figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni è prevista la possibilità astenersi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per il periodo di sospensione dei servizi educativo-scolastici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, e sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

6. Estensione dei permessi retribuiti ex legge 104/1992 (art. 24)

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

7. Straordinari della Polizia locale (art. 115)

Il Decreto Cura Italia prevede che per l'anno 2020, il limite finanziario ai trattamenti economici accessori previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 non opera con riferimento alle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale di Comuni, Province e Città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM attuativi.

È istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale di Polizia locale. Al riparto delle risorse del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

8. Sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari (art. 103, comma 5)

Si dispone la sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari relativi al personale delle pubbliche amministrazioni, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino alla data del 15 aprile 2020.

9. Prestazioni individuali domiciliari o a distanza (art. 48)

Il Decreto Cura Italia amplia la portata di una previsione introdotta dal DL n. 14/2020, prevedendo che in pendenza della sospensione dei servizi educativi e scolastici imposta dai provvedimenti emergenziali, e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità ove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni forniscono, tenuto conto del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari, o a distanza, o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.

Dette prestazioni sono retribuite ai gestori privati convenzionati con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio standard; la corresponsione della restante quota è subordinata alla verifica del mantenimento delle strutture attualmente interdette.

Tali pagamenti comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa interazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia.

10. Premio per i lavoratori dipendenti (art.63)

Per i dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro è previsto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro del mese svolti nella propria sede di lavoro.

B- Norme relative agli amministratori locali

11. Permessi retribuiti (Articolo 25 comma 6)

I permessi retribuiti per i Sindaci ex articolo 79 comma 4 del TUEL sono rideterminati in 72 ore in luogo delle attuali 24 e 48 ore mensili fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.

Inoltre, per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici, le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, ossia costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

12. Svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città metropolitane. (art. 73 commi 1 e 3)

I consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Va sottolineato come - nella sua formulazione finale - la norma lasci ampia discrezionalità - all'ente locale su come disciplinare tale modalità di svolgimento delle sedute purché nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità preventivamente fissati dal presidente del Consiglio, dove previsto, o dal Sindaco, siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e sia garantita "adeguata pubblicità" delle sedute.

Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e svolgimento in

videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città metropolitane.

C- Norme relative ai procedimenti amministrativi

13. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (Art. 103)

La norma prevede una sostanziale proroga dei termini di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio. In particolare, si prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, **non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020**. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Pur apprezzando lo spirito della norma si ritiene che il periodo compreso dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 come periodo di sospensione della decorrenza dei termini possa non essere sufficiente.

Infine è previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020.

13. Proroga della validità dei documenti di riconoscimento al 31 agosto 2020 (art. 104)

La norma proroga - ad ogni effetto di legge - la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al **31 agosto 2020**. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Va segnalato che la formulazione finale della norma, con l'espressione "ad ogni effetto di legge" è finalizzata a evitare che la proroga potesse ritenersi limitata ai soli fini dell'utilizzabilità del documento come documento di riconoscimento o di identità e non anche per lo svolgimento delle attività che sono consentite in ragione dei documenti de quibus (ci si riferisce in particolare alle patenti di guida e alle patenti nautiche che, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del d.P.R. n. 445/00 sono equiparati ai documenti di identità).

D- Norme fiscali e finanziarie

14. Rimessione in termini per i versamenti (art. 60)

L'articolo 60 prevede la proroga dal 16 al 20 marzo 2020 dei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria

15. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61)

Il **comma 1**, modificando la disposizione di cui all'articolo 8 del dl n. 9/2020, circoscrive meglio l'ambito delle sospensioni introdotte dal medesimo decreto, stabilendo che la lettera a) del medesimo comma 8 sospende (fino al 30 aprile) le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e le ritenute sui lavori assimilati al lavoro dipendente.

Il **comma 2** stabilisce che le sospensioni dei termini relativi alle ritenute sul reddito da lavoro dipendente e assimilato, di cui all'art. 8, c. 1, lett. a) del dl 2 marzo 2020, e la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, di cui alla lett. b) del medesimo c. 8, non si limitano al settore alberghiero, come inizialmente previsto, ma si applicano a tutti i soggetti elencati nel seguito del comma. Per quanto concerne i **Comuni**, si ritiene che tali disposizioni si applichino esclusivamente al personale inquadrato in attività riconducibili a quelle elencate nel presente provvedimento (es: asili nido, biblioteche, ONLUS, etc.).

Il **comma 3** stabilisce la sospensione dei versamenti dell'IVA in scadenza nel mese di marzo. La presente sospensione è valida per tutti i soggetti elencati nel precedente comma 2, ivi incluse le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operators.

Il **comma 4** stabilisce che i versamenti oggetto di sospensione (ritenute sul reddito, IVA, contributi previdenziali e assistenziali premi per l'assicurazione obbligatoria) devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020**, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Il **comma 5** pospone al **30 giugno 2020** il versamento delle quote sospese per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché per i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori. Anche in questo caso è prevista la restituzione rateale dei versamenti sospesi, fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

16. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)
Il comma 1 **sospende i termini per tutti gli adempimenti fiscali e contributivi - diversi dai pagamenti e dall'effettuazione delle trattenute di legge** - che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, sempre con riferimento ai "soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato".

Non cambiano i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (art. 1 dl 9/2020, che riformula i termini ordinari). Il **comma 6** fissa il termine per gli adempimenti di cui al comma 1 al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Il **comma 2** **sospende i versamenti che scadono tra l'8 e il 20 marzo 2020** limitatamente alle **piccole imprese e alle ditte individuali** con sede in Italia e con compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019:

a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (redditi da lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente) del DPR n. 600/1973 trattenute per addizionali regionale e comunale, in qualità di sostituti di imposta

b) IVA

c) contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il successivo **comma 5** fissa il nuovo termine al 31 maggio 2020, anche con rateizzazione tra maggio e settembre. Quanto già versato non è suscettibile di rimborso.

Il **comma 3** specifica che la sospensione del versamento dell'IVA di cui al comma 2, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, si applica indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

Il **comma 4**, consolida le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto MEF 24 febbraio 2020 (GU n. 48 del 26 febbraio 2020) per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (l'iniziale "zona rossa").

Il **comma 7** **esenta le microimprese con sede in Italia** (ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel 2019), **dall'effettuazione di ritenute d'acconto** (artt. 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973), sui ricavi o compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per avvalersi di tale opzione, i soggetti interessati devono rilasciare **apposita dichiarazione e versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto** in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** o con rateazione di **5 rate mensili** di pari importo, a partire dal mese di maggio, senza applicazione di sanzioni o interessi.

17. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)

Il comma 1 **sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte di tutti gli enti impositori, quindi anche dei Comuni.** Si deve ritenere che la sospensione operi anche sui **termini per la riscossione coattiva del credito tributario**, quali quelli del nuovo accertamento esecutivo, dettati dall'articolo 1, commi 792 e ss della legge n.160 del 2020- legge di bilancio 2020.

Tra le attività sospese figura anche **l'attività di contenzioso**. Ad oggi, le uniche disposizioni adottate relativamente al contenzioso tributario riguardavano la sola "zona rossa" originaria (dl

n.11/2020, artt. 1, 2 e 3), oggi sostituite dall'articolo 83 del presente decreto. Appare problematico il coordinamento tra la norma in commento e il menzionato art. 83. Quest'ultimo prevede infatti la proroga al 15 aprile 2020 delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari. Non pare tuttavia dubbio che il riferimento operato dall'articolo 67 in commento riguardi anche il contenzioso tributario. Sembra opportuno un coordinamento tra le disposizioni varate in contingenza dell'emergenza, per dare certezza agli uffici comunali impegnati nelle attività di recupero delle entrate.

L'art. 67, inoltre, sospende dall'8 marzo al 31 maggio anche i termini per le **risposte da parte degli enti impositori alle istanze di interpello** e i termini per le **risposte dovute a seguito di presentazione di documentazione integrativa**, eventualmente richiesta dallo stesso ente impositore. Sono parimenti rinviati anche i termini di 30 giorni entro cui gli enti impositori invitano i contribuenti alla regolarizzazione delle istanze di interpello già proposte, ma tale norma non sembra direttamente applicabile ai Comuni.

Sono infine rinviati i seguenti termini:

- ammissione al regime di adempimento collaborativo da parte dell'Agenzia delle entrate;
- adesione da parte dell'Agenzia delle entrate a richieste di attivazione di procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari da parte di società che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi maggiori di un miliardo di euro annui;
- richiesta di accordi preventivi da parte delle imprese internazionali all'Agenzia delle entrate;

di riconoscimento, da parte dell'Agenzia delle entrate, della rettifica in diminuzione del reddito tra imprese associate con attività internazionale.

A norma del **comma 2**, con riferimento alle istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, riprendono a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine per la loro regolarizzazione (30 giorni). Tale disposizione non sembra interessare i Comuni.

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria: div.contr.interpello@agenziaentrate.it

Il **comma 3** sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle seguenti istanze:

- □ di esecuzione forzata da parte del creditore al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza;
- □ di accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria;
- □ di istanza di accesso civico a dati e documenti.

Il **comma 4** rende applicabile, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, l'art. 12, d.lgs. 159/2015. In base a tale norma relativa alle conseguenze fiscali e procedurali delle sospensioni disposte a fronte di eventi calamitosi, i termini di prescrizione e decadenza degli uffici degli enti impositori - tra cui i Comuni - che scadono entro il 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (prevedibilmente il 2022).

18. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati Agenzia Entrate-Riscossione (art. 68)

Il **comma 1** sospende i **termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, relativi ad entrate tributarie e non tributarie, **derivanti da cartelle di pagamento** nonché da atti di accertamento esecutivo **notificate dall'AdE-R**. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese di **giugno** e non sono ammesse rateizzazioni.

La **sospensione** dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 **si applica anche** con riguardo agli atti di accertamento tributario doganale ed **alle ingiunzioni di pagamento e agli atti di accertamento esecutivo** di cui al comma 792 della legge di bilancio 2020, emessi dagli enti territoriali (**comma 2**).

Il **comma 3** differisce al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo al pagamento rateale connesso alla cd “rottamazione” dei ruoli affidati all’AdE-R, ivi incluso quello derivante dalla riapertura dei termini operata con il dl crescita 34/2019. È inoltre differito al 31 maggio il termine di versamento del 31 marzo 2020 relativo ai versamenti per l’estinzione di debiti iscritti a ruolo, da parte di soggetti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

In ragione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il **comma 4** prevede il differimento delle comunicazioni di inesigibilità dei carichi affidati agli agenti della riscossione (AdE-R). In particolare, la comunicazione di inesigibilità dei carichi affidati nell’anno 2018, 2019 e 2020 avviene entro il 31 dicembre, rispettivamente, del 2023, 2024 e 2025.

19. Menzione per la rinuncia alle sospensioni (art. 71)

A quei contribuenti che rinunciano alle sospensioni e decidono di effettuare comunque i versamenti, l’articolo 71 riconosce la possibilità di richiedere apposita menzione nel sito del MEF.

20. Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 83)

La norma, che non commentiamo nel dettaglio, prevede il differimento delle udienze e la sospensione dei termini dei procedimenti civili penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020. Tale sospensione, unitamente alle altre misure previste dall’articolo 83, si applica, ove compatibile, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie, come previsto dal successivo comma 21.

Il **comma 22** abroga l’articolo 1 e 2 del dl n. 11/2020 che prevedeva, per l’originaria “zona rossa” il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari fino al 22 marzo 2020.

Sembra opportuno che con riferimento al contenzioso tributario queste disposizioni siano meglio coordinate con quelle dell’articolo 67, che si ritiene prevalente (sospensione di termini per gli enti impositori, anche con riferimento alle attività di contenzioso, fino al 31 maggio 2020)

21. Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo (art. 95)

L’articolo 95 sospende, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio, i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non è attualmente prevista alcuna rateizzazione.

22. Aumento anticipazioni Fondo sviluppo e coesione (FSC, art. 97)

L’articolo 97 innalza dal 10% al 20% del costo complessivo la quota di anticipazione finanziaria che l’ente potrà richiedere per ciascun intervento finanziato tramite i c.d. Patti per lo sviluppo. La norma costituisce un’utile misura per garantire gli investimenti infrastrutturali previsti nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, nelle attuali condizioni di emergenza.

Per l’accoglimento della richiesta di anticipazione, in caso di interventi infrastrutturali occorre l’approvazione del progetto esecutivo. In caso di interventi a favore delle imprese rimane necessaria l’attribuzione formale da parte dell’ente del relativo finanziamento..

23. Differimento di termini amministrativo-contabili (art. 107)

In ragione delle difficoltà amministrative connesse all’emergenza epidemiologica in corso, il **comma 1** sposta il termine entro cui gli enti locali e i loro organismi strumentali devono adottare il rendiconto/bilancio di esercizio 2019 originariamente fissato al 30 aprile:

- al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi diversi dalle società destinatari delle norme del d.lgs. 91 del 2011. Conseguentemente per gli enti o organismi pubblici vigilati il termine è differito al 30 settembre 2020;
- al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi destinatari delle disposizioni del titolo I del d.lgs. 118 del 2011, tra i quali gli enti locali. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il termine per l’approvazione del rendiconto 2019 da parte della giunta è rinviato al 31 maggio 2020 mentre il termine per la definitiva approvazione è rinviato al 30 settembre 2020.

Il **comma 2** dispone la proroga al 31 maggio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’art. 151 comma 1 del TUEL.

Il **comma 3** proroga al 31 maggio 2020 il termine per l'adozione dei bilanci di previsione di cui all'art. 31 del d.lgs. 118 del 2011 (altri enti soggetti alla contabilità armonizzata).

Il **comma 4** stabilisce che il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tari corrispettivo viene differito al 30 giugno 2020. Tale termine specifico, eccezionalmente non associato all'approvazione del bilancio di previsione, era stato fissato al 30 aprile dal comma 683-bis della legge di stabilità 2014 (per effetto di modifica ex "Dl fiscale 2019", n.124/19).

Il **comma 5** stabilisce che i comuni - in deroga all'obbligo di copertura integrale del costo del servizio rifiuti - possono approvare anche per il 2020 le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti. L'eventuale conguaglio tra i costi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. Si ritiene che tale facoltà consenta, anche ai Comuni che avessero già attivato le condizioni per l'approvazione delle tariffe dei rifiuti in base ad un PEF elaborato secondo il nuovo metodo ARERA (delibera n.443 del 31 ottobre 2019), di scegliere se proseguire nell'iter già intrapreso o confermare lo schema tariffario 2019. Le modalità di approvazione del PEF 2020 restano invariate e regolate dall'articolo 6 dell'Allegato A alla delibera ARERA n.443 (MTR): la competenza spetta all'Ente territorialmente competente (EGATO o Comune in caso di assenza o non operatività dell'ente di governo d'ambito).

Il **comma 6** proroga al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione del DUP all'organo consiliare.

Il **comma 7** dispone il differimento al 30 giugno 2020 dei termini relativi alle procedure di dissesto e "predissesto". Si tratta in particolare di :

- deliberazione dello stato di dissesto (art. 246 co.2 TUEL);
- deliberazione di attivazione delle entrate proprie (art. 251 co. 1 TUEL);
- presentazione al Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 259 co.1 TUEL)
- presentazione di nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 261 co.4 del TUEL)
- deliberazione del bilancio stabilmente riequilibrato (art. 264, co.1 TUEL)
- delibera del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, co.5, TUEL)
- l'esame e la formulazione di rilievi o richieste istruttorie e per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-quater commi 1, 2 e 5 TUEL).

Il **comma 8** dispone inoltre il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'intimazione all'ente inadempiente di deliberare di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (art. 264 co.2 TUEL).

Il **comma 9** dispone il differimento al 31 dicembre 2020 del termine per richiedere l'anticipazione di cassa per garantire la stabilita finanziaria degli enti locali sciolti per mafia (art. 243-quinquies co.1 TUEL).

Il **comma 10** stabilisce che dalla data di entrata in vigore del presente decreto (18 marzo 2020), e fino al 31 agosto 2020 sono differiti i seguenti termini stabiliti dal TUEL relativi ai casi di scioglimento e commissariamento degli enti locali:

- da 90 a 180 giorni per la sospensione, da parte del prefetto, dei consigli comunali e provinciali e la nomina di un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente (art. 141, co. 7);
- da 45 a 135 giorni il termine entro il quale, dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, il prefetto invia al Ministro dell'interno la relazione con la quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 143, co. 3);
- da 90 a 180 giorni il termine per il decreto di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 143, co. 4);
- da 60 a 150 giorni il termine della sospensione degli organi da parte del prefetto (art. 143, co. 12).

24. Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19 (art. 109)

L'articolo 109 dispone deroghe all'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli enti territoriali.

Il comma 1 si riferisce alle Regioni e alle Province autonome.

Il **comma 2** dispone, per il solo esercizio finanziario 2020:

a) al primo periodo, che le **spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica** in corso possono connotarsi di fatto **quali interventi a carattere non permanente**, quindi finanziabili anche mediante **l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione**, ferme restando le priorità da garantire sia alla copertura dei debiti fuori bilancio sia alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Con riferimento a quest'ultimo vincolo, si ritiene che le valutazioni del singolo ente possano ragionevolmente adottarsi ipotizzando una tendenziale invarianza delle risorse programmate in via ordinaria nel ciclo di bilancio.

b) con il secondo periodo, che al finanziamento delle spese correnti in questione potranno concorrere **anche i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia**, escluse quelle destinate espressamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive (art.31, c. 4-bis del DPR 380/2001). **Non viene preso in considerazione l'utilizzo di avanzi destinati e - soprattutto - il caso degli enti in disavanzo tecnico**, che sono soggetti a stringenti limiti nell'impiego degli avanzi. È auspicabile che su questi aspetti ci sia un intervento di ampliamento della portata di questa norma.

25. Rinvio questionari Sose province e città metropolitane (art. 110)

L'art. 110 fissa un termine di 180 giorni, in luogo dei 60 previsti dal decreto direttoriale MEF del 4 marzo 2020, per la compilazione de questionario FP20U per il calcolo dei fabbisogni standard di Province e Città metropolitane. Il termine di adempienza è dunque posticipato al 31 agosto 2020.

26. Sospensione quota capitale mutui enti locali (art. 112)

L'articolo 112 reca una misura di alleggerimento degli oneri di restituzione del debito dei comuni, anch'essa limitata però ai soli **mutui di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze gestiti da Cdp**. I c.d. "Mutui Mef" rappresentano solo una piccola quota del debito comunale ed è pertanto prevedibile che l'impatto in termini di risorse liberate non sia sufficiente per assicurare un livello di risorse adeguato alle dimensioni dell'emergenza in atto. **Su questo punto l'ANCI sta sollecitando misure, anche non legislative, per la riduzione degli oneri di rimborso dei mutui di diretta competenza della CDP, e - più in generale - del debito degli enti locali.**

Nello specifico, la norma consente di rinviare il **pagamento della quota capitale** delle rate dei mutui 2020 non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto, all'anno immediatamente successivo **alla fine del periodo di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo**, che rimangono pertanto invariate.

Il **comma 2** vincola l'utilizzo dei risparmi agli interventi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Per l'efficacia della norma deve essere ben chiara la possibilità di impiego delle economie anche per "interventi" di parte corrente.

Il dispositivo non si applica (**comma 3**) alle anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013, e successivi rifinanziamenti, nonché alle posizioni debitorie degli enti colpiti da eventi sismici già oggetto di differimento.

27. Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113)

Il comma 1 prevede la proroga al 30 giugno delle seguenti scadenze connesse alla gestione dei rifiuti:

a) presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale);

b) comunicazione da parte dei produttori alle camere di commercio dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente; conseguentemente, viene prorogata al 30 giugno 2020 la trasmissione all'ISPRA da parte del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;

c) comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate, finora prevista al 30 aprile;

d) versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, previsto finora al 30 aprile.

28. Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni (art. 114)

L'articolo 114, considerando l'alto rischio di contagio da COVID-19, istituisce una dotazione di **80 milioni di euro** presso il Ministero dell'Interno per l'anno 2020, al fine di concorrere al

finanziamento delle spese di sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, Città metropolitane e Comuni. 75 milioni sono destinati ai Comuni, i restanti 5 a Province e Città Metropolitane.

E- Misure economiche a sostegno dei lavoratori

29. Indennità professionisti e lavoratori in collaborazione coordinata e continuativa (Articolo 27)

Indennità di 600 euro per il mese di marzo per i liberi professionisti titolari di partita iva e per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'indennità non concorre alla tassazione sui redditi. Il limite di spesa complessivo è pari a 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

30. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Articolo 28)

Indennità di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (assicurazione generale obbligatoria) che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata. Il limite di spesa complessivo è pari a 2.160 milioni.

31. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (Articolo 29)

Indennità di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali non titolari di pensione né titolari di rapporto di lavoro dipendente, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 18 marzo. L'indennità non concorre alla formazione del reddito. Il limite di spesa complessivo è di 103,8 milioni.

32. Indennità lavoratori del settore agricolo (Articolo 30)

Indennità di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori del settore agricolo non titolari di pensione. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è riservata ai soggetti che abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di lavoro. Il limite di spesa complessivo è di 396 milioni.

33. Incumulabilità tra indennità (Articolo 30)

Le indennità non sono cumulabili né sono riconosciute a chi percepisce il reddito di cittadinanza.

34. Indennità lavoratori dello spettacolo (Articolo 38)

Indennità di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori dello spettacolo non titolari di pensione. L'indennità è riservata ai lavoratori con almeno 30 giornate nel 2019. Il limite di spesa complessivo è pari a 48,6 milioni di euro.

35. Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (Articolo 44)

È istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, con una dotazione pari a 300 milioni per l'anno 2020, per i lavoratori, dipendenti o autonomi, che hanno cessato sospeso o ridotto la loro attività in conseguenza dell'emergenza da COVID-19. Il limite di spesa è di 300 milioni di euro.

36. Premio ai lavoratori dipendenti (Articolo 63)

Bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati - con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro - che durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020, in proporzione del numero di giorni lavorati. Il premio non concorre alla formazione del reddito.

37. Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (Articolo 89)

È istituito il Fondo a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo con una dotazione complessiva pari a 130 milioni di cui 80 riservati ad interventi di parte corrente.

PRIMA NOTA SULLE MISURE PER I COMUNI CONTENUTE NEL D.L. RILANCIO (D.L. 34/2020)

Si indicano di seguito le più importanti misure contenute nel decreto legge Rilancio Italia approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2020.

FINANZA ENTI LOCALI

✓ Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (Art.113)

Viene istituito un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione per l'anno 2020 di 3 miliardi di euro per i Comuni, 500 milioni per province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con D.M Interno di concerto con il MEF sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali valutati dal tavolo tecnico di monitoraggio che ha il compito monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa.

Il tavolo sarà presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato e composto da due rappresentanti del MEF, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Un acconto, pari al 30% sarà erogato in tempi in modo da offrire alle amministrazioni in grande crisi di cassa, la liquidità necessaria a garantire le risorse per i servizi.

L'acconto sarà parametrato alle entrate di cui ai titoli I e III del bilancio, come risultanti dal Siope al 31 dicembre 2019. L'accordo tra Anci, Upi e Governo, trasposto nella norma del dl Rilancio prevede poi un meccanismo di verifica conclusiva delle spettanze entro il 30 giugno 2021 con eventuale conguaglio delle somme in origine attribuite.

✓ **Anticipazione risorse per province e città metropolitane (Art.115)**

Viene anticipata l'erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio (58 milioni) per le province e le città metropolitane per l'anno 2020.

✓ **Rinvio termini bilancio consolidato (Art.117)**

Viene differito dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011.

✓ **Fondo comuni zona rossa (Art.121)**

Viene istituito presso il Ministero dell'interno di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 da assegnare ai comuni ricadenti nella zona rossa ossia quelli che ricadono nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. I fondi saranno ripartiti sulla base della popolazione residente entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

✓ **Rinegoziazione mutui enti locali (Art.122)**

Viene introdotta una semplificazione in materia di rinegoziazione dei mutui (sospensione quota capitale) contratti dai comuni con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti. In caso di esercizio provvisorio (qualora gli enti non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione slittato al 31 luglio a causa dell'emergenza Covid) **gli enti potranno aderire all'operazione con la semplice delibera di giunta**, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Non servirà quindi convocare il consiglio comunale.

E' stata inserita anche la norma di deroga alla disciplina ordinaria alla negoziazione dei mutui necessaria per la rinegoziazione dei mutui bancari (Accordo ABI Anci che altrimenti rischiava di non essere efficace).

✓ **Differimento dei termini per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (Art.123)**

Vengono prorogati, per l'anno 2020, alcuni termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei Comuni per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività. (art. 30, comma 14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

In particolare si tratta, del differimento per l'anno 2020 dei termini indicati per l'inizio dell'esecuzione dei lavori (dal 15 maggio al 15 luglio), di quelli relativi all'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la revoca in tutto o in parte dei contributi e loro assegnazione ad altri enti (dal 15 giugno al 30 agosto) ed infine di quelli richiesti a tali ultimi beneficiari per l'avvio dei propri lavori (dal 15 ottobre al 15 novembre).

✓ **Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (Art.124)**

Trattasi di una norma utile ad aiutare in modo significativo e forse risolutivo della problematica del pagamento dei debiti commerciali e delle relative sanzioni a carico dei Comuni e dello Stato

Italiano. Viene istituito infatti nello stato di previsione del MEF un **Fondo sblocca debiti** destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

Lo sblocca debiti 2020 potrà contare su una dotazione di 12 miliardi per il 2020 e sarà articolato in due sezioni.

La prima, con una dotazione di 8 miliardi, sarà destinata al pagamento dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. Di questi 8 miliardi, **6,5 saranno destinati agli enti locali** e un miliardo e mezzo a regioni e province autonome.

La seconda sezione avrà invece una dotazione di 4 miliardi e sarà destinata al pagamento, da parte delle regioni, dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale.

Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge Rilancio, il Mef stipulerà con Cdp un'apposita convenzione, trasferendo le disponibilità delle sezioni del Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, su cui Cassa depositi e prestiti sarà autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento.

Per aderire allo sblocca debiti, gli enti che, essendo in carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019 per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, potranno chiedere l'anticipazione di liquidità con delibera di giunta da adottare tra il 15 giugno e il 7 luglio. Le anticipazioni di liquidità non comporteranno disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentiranno di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Le anticipazioni, inoltre, non costituiranno indebitamento. Il decreto legge Rilancio fissa una dead line molto precisa entro cui le anticipazioni dovranno essere concesse, ossia il 24 luglio. I fondi ricevuti per pagare i debiti commerciali dovranno essere restituiti con un piano di ammortamento a rate costanti comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le rate annuali saranno corrisposte a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Per le attività oggetto della convenzione è autorizzata per l'anno 2020 una spesa pari a 300.000 euro.

MISURE FISCALI- TARIFFE

✓ **Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (Art.148)**

Vengono uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU portandoli al **31 luglio 2020** che è anche il termine previsto per il bilancio di previsione. Attualmente infatti il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI è fissato al 30 giugno mentre per l'IMU il termine era stato prorogato fino a giugno.

✓ **Riformulazione articolo 48 del Dl Cura Italia**

Viene sostituito integralmente l'articolo 48 del d.l. Cura Italia prevedendo che **durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, che sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, in ragione dell'emergenza di protezione civile e del conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni sostitutive che possono avvenire in forme individuali domiciliari o a distanza o che possono essere rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, nel rispetto delle direttive sanitarie e delle regole di sicurezza relative al distanziamento sociale.** L'individuazione delle prestazioni da svolgere e le modalità attraverso cui svolgerle possono essere definite tramite coprogettazioni con gli enti gestori, e possono riguardare specifici progetti da questi ultimi proposti. I servizi sostitutivi vengono svolti avvalendosi del personale disponibile, già impiegato nei servizi sospesi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, ed esclusivamente impiegando i fondi ordinari destinati a tale finalità. Viene assicurato il rispetto di

protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per garantire la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

Si segnala positivamente che l'articolo 116 corregge altresì la disposizione in materia di trasporto scolastico (art. 92, comma 4 bis del d.l. Cura Italia) pertanto i Comuni non sono costretti a pagare ai gestori di servizio per il trasporto scolastico le corse non effettuate a causa della chiusura delle scuole.

ALTRE RISORSE ASSEGNATE AI COMUNI OLTRE AI 3 MILIARDI:

TURISMO

✓ Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico (Art. 184)

Si prevede l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali.

Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori delle entrate dalla norma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 158,7 milioni di euro per l'anno 2020 da ripartirsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

✓ Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno (Art. 187)

Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

✓ Sostegno delle imprese di pubblico esercizio- esenzione pagamento TOSAP COSAP (Art. 187-bis)

Si esonerano dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020.

Fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo.

Per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di concessioni, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127 milioni di euro per l'anno 2020 che verrà ripartito in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

✓ Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (Art. 203)

Viene istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per sostenere le imprese del

settore del trasporto pubblico di persone oggetto di obbligo di servizio pubblico (trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario regionale e servizio ferroviario universale nazionale) che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19.

Tale fondo è destinato a **compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020** rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente biennio. Inoltre, il Fondo è **destinato anche alla copertura degli oneri derivanti dal prolungamento della validità residua alla data di entrata in vigore delle misure di contenimento degli abbonamenti annuali, ordinari e integrati, a decorrere dal termine delle misure di contenimento.**

Date le attuali difficoltà finanziarie delle regioni, degli enti locali e delle imprese esercenti i servizi che perdureranno anche nella fase successiva a quella emergenziale non è possibile dare attuazione alla previsione di un cofinanziamento a loro carico nel rinnovo del parco autobus. Per evitare, quindi, il possibile blocco degli investimenti sono temporaneamente sospese le previsioni che stabiliscono l'obbligo di un cofinanziamento, condividendo le specifiche richieste della Conferenza delle Regioni e dell'ANCI.

Per le stesse ragioni appare molto complesso attuare nel breve periodo il rinnovo del parco rotabile con modalità di alimentazione alternativa, che presuppongono rilevanti interventi di carattere infrastrutturale sul territorio. **Pertanto si propone di sospendere le disposizioni sulle modalità di alimentazione alternativa al diesel per le risorse attribuite a diverso titolo con stanziamenti di competenza per il rinnovo del parco rotabile sino al 31 dicembre 2020, lasciando agli enti affidanti la scelta sulla modalità di rinnovo del parco rotabile più efficace nelle circostanze attuali.**

Inoltre, nella difficoltà di procedere nelle circostanze attuali a nuove procedure di acquisto, si consente alle amministrazioni ed alle aziende interessate di poter utilizzare la vigente convenzione Consip per l'acquisto del materiale rotabile (autobus 3) in scadenza al 1° agosto 2020 sino alla data del 31 marzo 2021, nonché di acquistare i mezzi anche in leasing. Infine, si propone di destinare fino al 31 dicembre 2021 una quota, nel limite massimo del 5%, delle risorse stanziare per il rinnovo dei parchi autobus e ferroviari utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, all'attrezzaggio dei medesimi parchi necessario per limitare i rischi epidemiologici per i passeggeri e per il personale viaggiante.

ISTRUZIONE

✓ Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa (Art.112)

Viene previsto per l'anno 2020, un'integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni. Lo stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, mediante il finanziamento di progettualità miranti a questo scopo durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e il lockdown gradualmente sospeso, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale. Le modalità di ripartizione del suddetto fondo sono stabilite con decreto che ripartisce gli stanziamenti riservando la misura del 10 per cento per il finanziamento dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e la restante quota al potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi. Il decreto indicato è adottato previa intesa in Conferenza Unificata.

✓ Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni (Art.224)

Si incrementa, per l'anno 2020, di 15 milioni di euro il fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali è inoltre previsto un contributo di 65 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza.

RISORSE PER INVESTIMENTI

✓ **Attualizzazione di contributi pluriennali tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e operazioni finanziarie per gli investimenti dei Comuni (Art. 209 quinquies)**

Vengono anticipate risorse previste dalla legge di bilancio per il 2019 a favore dei Comuni per spese di investimenti. Trattasi di circa potenzialmente 4 miliardi di euro per investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

SUD

✓ **Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19 (Art.233)**

Vengono stanziati 60 milioni per il 2020, 30 milioni nel 2021 e 30 milioni nel 2022 per consentire ai Comuni delle aree interne di sostenere le attività artigianali e commerciali messe in crisi dall'emergenza Covid-19,

✓ **Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 (Art. 222)**

Viene incrementato il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di 331 milioni di euro per il 2020 per sostenere e contribuire alla ripresa dell'attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza. L'assegnazione delle risorse avviene entro 10 giorni dall'entrata in vigore della norma ed entro il 30 settembre 2020 le istituzioni scolastiche devono provvedere alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi. Inoltre si prevede lo stanziamento di 39,2 milioni di euro per assicurare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, nell'ambito delle attività in presenza connesse all'espletamento dell'esame di stato per l'anno scolastico 2019/2020, di effettuare interventi di pulizia degli edifici.

✓ **Edilizia scolastica (Art. 223)**

Si intende semplificare le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese. Infatti si dispone che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario. Inoltre si intende semplificare la procedura delle scuole innovative e la procedura per consentire l'immediata conclusione dell'adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica.

• **Quadro di riferimento regionale**

(Fonte - Regione Lombardia: Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale per il triennio 2020-2022 - Contributo di Regione Lombardia all'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite)

A. PREMESSA

La Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2019 rappresenta lo strumento di programmazione strategica per il triennio 2020-2022, con il quale Regione Lombardia integra il DEFR 2019 approvato dalla Giunta il 2 luglio scorso e rilegge il Programma regionale di Sviluppo 2018-2023, alla luce delle novità istituzionali, legislative, di contesto, individuando gli assi principali di lavoro e le priorità strategiche per il triennio di riferimento.

Parola d'ordine della programmazione strategica e dell'azione regionale per il prossimo triennio è trasversalità, intesa come capacità di mettere a sistema risorse, energie, conoscenze e competenze per il raggiungimento di obiettivi importanti, complessi, estremamente sfidanti, che confermeranno definitivamente la Lombardia come una tra le regioni più competitive d'Europa.

Gli obiettivi che la Lombardia persegue sono trasversali perché tutti, pur nella loro specificità, concorrono alla realizzazione di benessere economico, alla creazione di coesione sociale e al perseguimento della sostenibilità ambientale. E in tal senso contribuiscono sia all'attuazione dei Risultati Attesi del PRS, sia al raggiungimento dei target dell'Agenda delle Nazioni Unite 2030 per lo sviluppo sostenibile, sia al perseguimento degli obiettivi di sviluppo e coesione della Programmazione Europea 2021-2027.

Ma gli obiettivi lombardi sono trasversali anche perché intendono utilizzare in modo integrato risorse regionali, nazionali ed europee, attraverso l'impegno di attori istituzionali, economici, sociali diversi. Questa forte spinta alla trasversalità ha richiesto una profonda revisione della capacità di governo strategico della Lombardia e, di conseguenza, degli strumenti di programmazione e di orientamento delle policy. La Nota di aggiornamento, il Documento di Economia e Finanza Regionale e il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) con respiro di legislatura, sono gli emblemi di tale cambiamento che vede la *programmazione regionale* come la funzione che definisce e aggiorna gli obiettivi strategici e contribuisce a garantire razionalità e omogeneità ai diversi strumenti programmatici in campo.

Elemento distintivo dell'azione amministrativa lombarda 2020-2022 si conferma la sostenibilità, come occasione di migliorare la qualità della vita dei lombardi, conciliando, con la tutela del capitale naturale, le esigenze di coesione sociale e di crescita produttiva e coinvolgendo tutti gli attori del territorio: dalle imprese, ai cittadini, dalle scuole alle pubbliche amministrazioni.

La semplificazione, la ricerca, l'innovazione e la trasformazione digitale, dopo la positiva esperienza del primo Programma Strategico per la semplificazione e la trasformazione digitale lombarda e del Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico, approvati dalla Giunta nel 2018, si fortificano nel loro ruolo di leve di sviluppo, crescita, attrattività e competitività, oltre la sfera prettamente economica, per modificare la concezione di buona parte delle politiche regionali, dall'efficienza della macchina amministrativa alla cultura, dalla salute all'alimentazione, dalla mobilità all'ambiente, orientandole sempre più al benessere della collettività.

La Nota di aggiornamento da un lato riprende dunque gli obiettivi trasversali riconosciuti nel DEFR 2019, orientati alla sostenibilità, all'inclusione sociale e alla crescita e caratterizzati dalla cifra della semplificazione, dell'innovazione e della trasformazione digitale. Dall'altro aggiorna i contenuti del PRS, rendendolo attuale e attuabile.

Lo fa considerando un contesto istituzionale nel quale ancora non ha preso avvio quella tanto auspicata stagione costituente, caratterizzata da "maggiori forme e condizioni particolari di autonomia". Una modifica del quadro istituzionale non potrà che spingere la Giunta a definire nuovi obiettivi ancora più ambiziosi: l'autonomia è infatti un acceleratore dei fattori di crescita, competitività e attrattività, che può rendere la Lombardia ancor di più la regione delle opportunità, un luogo dove è semplice, conveniente, interessante vivere, fare impresa, lavorare, innovare, sviluppare progetti, investire, viaggiare, curarsi, fare sport, studiare, liberare la creatività.

Autonomia per Regione Lombardia significa innanzitutto l'assunzione di maggiori responsabilità nella gestione delle risorse e nella semplificazione legislativa e procedurale: fare meglio e di più con le stesse risorse e costruire un sistema istituzionale più semplice ed efficiente insieme agli enti locali, informare capillarmente tutti i cittadini lombardi, far conoscere e condividere le politiche regionali.

B. INTRODUZIONE

Il Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura approvato nel luglio 2018 declina cinque priorità che caratterizzeranno trasversalmente l'azione amministrativa; con il DEFR 2019, approvato lo scorso 2 luglio, la Giunta ha integrato e declinato tali priorità, delineando al contempo gli strumenti di supporto sui quali Regione Lombardia intende investire.

B.1. PRIORITÀ 2020-2022

1. Autonomia, driver di un vero cambiamento

Il percorso per l'autonomia non può subire rallentamenti legati alle vicende politiche nazionali. La Lombardia ha già chiesto al nuovo governo di giungere alla definizione di una Intesa in tempi rapidi partendo dal lavoro svolto fino ad oggi perché convinta che le Regioni che ne hanno gli strumenti hanno oggi l'obbligo di assumersi la responsabilità dell'autonomia, unico vero strumento per reggere la competizione globale. Per continuare ad essere locomotiva del Paese, il Nord ha oggi bisogno di questa spinta innovatrice: l'autonomia rappresenta infatti uno strumento fondamentale per aumentare i livelli di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, per semplificare le procedure e per realizzare importanti risparmi di spesa pubblica.

Per Regione Lombardia la stagione dell'autonomia significa aprire una fase costituente insieme ai Comuni e alle Province per costruire un sistema istituzionale in cui siano chiari compiti e funzioni evitando sovrapposizioni e conflitti.

Con le nuove competenze, sarà possibile, tra l'altro, impostare autonomamente le scelte sul miglioramento di servizi cruciali per la qualità della vita dei cittadini e delle imprese, quali per esempio:

- la sanità - caratterizzata da una sempre maggiore richiesta di prestazioni, anche da chi proviene da fuori regione;
- l'istruzione, dove sarà possibile garantire maggiore efficienza e migliore programmazione dell'offerta scolastica, con la possibilità di adeguare il sistema di istruzione ai bisogni formativi del territorio lombardo;
- l'ambiente, dove le specificità del territorio, del sistema delle imprese e la maturità del sistema istituzionale nel suo complesso consentiranno di affrontare al meglio le sfide di lungo periodo, per esempio, velocizzando e semplificando i tempi delle bonifiche, dando maggiore flessibilità alla normativa edilizia, introducendo forme di fiscalità più conveniente per la rigenerazione;
- La crescita, dove sarà possibile improntare politiche più efficaci per il mondo delle imprese, garantendo uno sviluppo sempre più sostenibile, duraturo, competitivo.

È dunque ora necessario riprendere il percorso avviato, a partire dalla Preintesa del 28 febbraio 2018 e dall'intensa attività di negoziazione che ha già condotto a condividere diversi elementi di una bozza di Intesa. Naturale prosecuzione di questo percorso dovrebbe essere un Accordo in Conferenza Stato Regioni, garantendo così una procedura più snella e veloce rispetto a quella di un DDL collegato, prospettata dal Governo nella Nota di Aggiornamento al DEF.

L'omogeneità che il governo auspica di ottenere con il DDL, per quanto riguarda la cornice finanziaria e procedurale, trova infatti già ampio riscontro negli Accordi preliminari siglati con il Governo Gentiloni. Non si rinviene quindi la necessità di un lungo percorso parlamentare, salvo che l'attuale Governo non condivida alcune delle considerazioni e dei passaggi già inclusi nella Preintesa.

2. Semplificazione e trasformazione digitale

Con l'approvazione del Programma Strategico per la semplificazione e trasformazione digitale sono state individuate le prime priorità trasversali e quelle delle aree economica, sociale e territoriale, unitamente a 65 interventi concreti da realizzare nel 2019, e gli indirizzi strategici per la trasformazione digitale di Regione Lombardia. Si tratta di un primo documento, che vedrà aggiornamenti periodici, con l'identificazione puntuale di azioni annuali di semplificazione. È stato avviato il percorso per arrivare ad una concreta riduzione degli oneri amministrativi e burocratici che pesano sulle aziende attraverso il coinvolgimento degli stakeholders. Così come centrale è la realizzazione del portale unico dei pagamenti per permettere una effettiva semplificazione da parte dell'utente nel rapporto con le diverse P.A. lombarde. Per rendere strutturale la semplificazione dei processi e delle procedure e migliorare la user experience degli utenti interni ed esterni alla macchina organizzativa regionale sarà necessario intensificare la collaborazione con tutti gli stakeholder, coinvolgere attivamente i cittadini nella co-progettazione e sviluppo di servizi e applicazioni e puntare sulla formazione e lo sviluppo del capitale umano e sulla condivisione della conoscenza, in un'ottica di innovazione aperta e partecipata.

Una reale semplificazione si può ottenere utilizzando in modo consapevole le nuove tecnologie per una trasformazione digitale della società lombarda. In questa direzione vanno le sperimentazioni della tecnologia blockchain per la Pubblica amministrazione attivate in Regione Lombardia (raccolta candidature al Premio internazionale Lombardia è Ricerca 2019, adesione bando Nidi gratis, tracciabilità dei prodotti alimentari di origine animale): la blockchain rappresenta ad oggi la miglior soluzione tecnologica disponibile per registrare e certificare informazioni in modo sicuro, verificabile ed immutabile; consente di dematerializzare i processi di controllo e verifica e garantisce la possibilità di condividere i dati nel rispetto della privacy, senza centralizzare o duplicare i sistemi informativi. Sarà importante garantirne evoluzione e diffusione. In chiave di interoperabilità delle banche dati, saranno attivati accordi e collaborazioni con altre pubbliche amministrazioni, finalizzati a mettere a disposizione informazioni integrate e servizi più